



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS 231/01

I - PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio Direttivo
in data 30 maggio 2024

Il Presidente
Paolo Romagnosi



NO ONE OUT - ETS
Via Collebeato, 26
25127 Brescia
ITALIA
www.nooneout.org
C. F.: 8001 267 0172

VERSIONE REVISIONATA IL 10 LUGLIO 2024

Revisionata
da Sergio Vezzola



INTRODUZIONE

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) è un insieme di regolamenti, disposizioni, procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione e implementazione di un sistema di controllo dei processi “sensibili” in grado di monitorare e prevenire la commissione (o anche il solo tentativo di commissione) dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”) ed i comportamenti non conformi al Codice Etico adottato da No Out Out ETS, di seguito NOO o ONG.

Il presente Modello si articola in:

- una “Parte Generale”, che delinea e traccia, oltre ai contenuti e ai presupposti del D. Lgs. 231/2001, i criteri e la metodologia applicati per la definizione e l'adozione del modello da parte di One No Out, nonché:
 - le principali famiglie di reato astrattamente ipotizzabili;
 - il sistema organizzativo;
 - il sistema di controllo;
 - le componenti e i principi del Codice Etico;
 - il sistema sanzionatorio;
 - la composizione, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
 - le modalità di comunicazione e formazione sul Modello.
- nella “Parte Speciale” sono specificatamente trattati, invece, i processi/attività sensibili rispetto le fattispecie di reato ritenute maggiormente critiche o rilevanti per No One Out. In particolare, sono specificate per famiglia di reato, le principali ipotesi delittuose astrattamente perpetrabili nonché i protocolli di prevenzione previsti nei processi a rischio di reato e i relativi riferimenti alle specifiche procedure di regolamentazione delle c.d. attività sensibili.

Affinché No One Out possa beneficiare della causa di esclusione della responsabilità penale, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve essere operativo e periodicamente controllato e aggiornato.

Il Modello costituisce documento ufficiale di No One Out, unitamente al Codice etico e alle disposizioni/regolamenti interni emanati ed è rivolto ad Amministratori, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Terzi in genere, che operano e interagiscono, anche di fatto, con No One Out (di seguito “Destinatari”).

Il Modello tiene in considerazione e mira a ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 alla luce delle ultime modifiche introdotte fino al D.Lgs 184/2021.

Nel corso dell'aggiornamento del Modello sono stati coinvolti i key officer di No One Out, mediante interviste nelle quali si è verificato il Control Risk Self Assessment, in particolare al fine di valutarne la conoscenza delle procedure e la percezione del rischio di commissione di reati.

Sommario

INTRODUZIONE	2
DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
PARTE GENERALE	5
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
1.1. I soggetti esposti.....	6
1.2. I reati presupposto applicabili a No One Out	6
1.3. Le sanzioni di legge.....	8
1.4. I criteri di esonero dalla responsabilità	9
1.5. Le linee guida delle Associazioni di categoria	9
2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO	11
2.1. Mission	11
2.2. La Struttura Organizzativa	11
2.3. Il Sistema dei Controlli Interni	13
3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL MODELLO	14
3.1. Le attività propedeutiche alla definizione del Modello	14
3.2. Criteri di analisi dei rischi adottati.....	15
4. IL CODICE ETICO.....	16
4.1. La relazione tra modello organizzativo e codice etico.....	16
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
5.1. Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza	18
5.2. Funzioni e poteri dell'ODV.....	19
5.3. Reporting dell'OdV	20
5.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	20
5.5. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza diretti verso il vertice societario.....	21
5.6. Whistleblowing	21
5.7. Modalità di trasmissione delle segnalazioni.....	23
5.8. Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni ("Whistleblowing")	24
5.9. Raccolta e conservazione delle informazioni	24
6. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	25
6.1. Comunicazione e formazione per i Dipendenti	25
6.2. Comunicazione per Consulenti, Collaboratori e Fornitori.....	25
7. SISTEMA DISCIPLINARE	27
7.1. Funzione del sistema disciplinare	27
7.2. Comportamenti sanzionabili.....	27
7.3. Misure nei confronti di Amministratori e membri dell'organo di controllo	28
7.4. Misure nei confronti di dipendenti, dirigenti e collaboratori.....	28
7.5. Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori occasionali e Fornitori.....	29
8. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	29
9. STATO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	31

DEFINIZIONI E ACRONIMI

“Attività Sensibili”: singole attività, all'interno di ciascun Processo Sensibile, considerate a rischio di commissione dei Reaticontemplati dal Decreto;

“CCNL”: contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai Dipendenti;

“Destinatari”: membri degli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori e i terzi in genere;

“Consulenti e Collaboratori”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di No One Out sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale di consulenza o collaborazione;

“Decreto”: il D.Lgs. n. 231/2001, come successivamente modificato e integrato;

“Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati di No One Out compresi eventuali Dirigenti e i key officer operanti all'estero;

“Fornitori”: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano a No One Out servizi o prestazioni;

“Linee Guida”: le Linee redatte da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il Decreto;

“Modello”: modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto;

“Organismo di Vigilanza” ovvero “OdV”: l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento

“Organi Sociali”: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo e l'organo di controllo;

“P.A.”: qualsiasi pubblica amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto;

“Processi Sensibili”: insieme di processi di No One Out nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di Reati;

“Protocollo”: Insieme delle procedure e delle attività di controllo poste in essere per ciascuna Attività Sensibile al fine di ridurre a livello “accettabile” il rischio di commissione di Reati ai sensi del Decreto;

“Reati”: i reati rilevanti a norma del D. Lgs 231/2001

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. I soggetti esposti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto la disciplina della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di No One Out e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, estendendo, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. L’ampliamento della responsabilità consente pertanto di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante che “impersonano” l’ente o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo. Il primo comma dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001 circoscrive però la responsabilità amministrativa dell’ente ai soli reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”.

Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, No One Out, in quanto persona giuridica, può quindi essere ritenuta responsabile in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse e/o vantaggio dell’Ente stesso da:

- persone fisiche che rivestono posizioni “apicali” (art. 5, comma 1, lett. a) di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente stesso, persone fisiche che rappresentano No One Out all’estero nell’estensione e messa in opera delle sue attività.
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”, cd. “eterodiretti” (art. 5, comma 1, lett. b)

Una delle particolarità della normativa in esame risiede, pertanto, nel binomio “responsabilità penale” di chi materialmente si rende colpevole del reato e “responsabilità amministrativa” (o come più propriamente è stata definita “parapenale”) in capo agli enti.

Per poter imputare all’ente la responsabilità del reato devono essere però presenti contemporaneamente due presupposti: uno di tipo oggettivo, l’altro soggettivo. Tale norma introduce quindi un primo presupposto “oggettivo” di connessione tra un fatto di reato, commesso dalla persona fisica, e la persona giuridica. Il secondo presupposto, di carattere “soggettivo”, è destinato a creare una particolare connessione tra l’ente e il terzo autore del reato, rendendo “presunta” la responsabilità del primo, nel caso in cui a commettere un reato siano i soggetti in posizione apicale, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, l’addebito di colpevolezza dell’ente deriva dal fatto che tale categoria di soggetti è legittimata ad esprimere la volontà dello stesso nei rapporti instaurati con i terzi, fino al punto da “personificare” lo stesso ente giuridico. In questo caso, sarà in capo all’ente anche l’onere della prova, dovendo dimostrare che il comportamento del reo non sia stato tenuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Per quanto riguarda invece la responsabilità dei soggetti sottoposti all’altrui direzione, ai sensi dell’art 7 D.Lgs. 231/2001, viene presunto, al contrario, il rispetto degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei vertici, attribuendo l’onere della prova alla pubblica accusa. Tra essi si devono ricomprendere i dipendenti, ossia coloro i quali siano legati da un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 2094 e 2095 c. c., ma anche coloro i quali, non avendo un rapporto di dipendenza, siano comunque in posizione di subalternità alla direzione e al controllo del vertice societario, come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.

1.2. I reati presupposto applicabili a No One Out

Come già descritto nel paragrafo precedente, la responsabilità dell'ente è circoscritta alla commissione, da parte dei soggetti apicali e/o dei sottoposti.

In base al disposto del D.Lgs.n.231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa di No One Out si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato..... nelle pubbliche forniture	Art. 24 D.Lgs.n.231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione...d'ufficio	Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Reati societari	Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti contro la personalità individuale etc.	Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 25-octies.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01

Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/01
Contrabbando (diritti di confine)	Art.25-sexiesdecies D.Lgs. n.231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies D.Lgs. n.231/01
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodecimes D.Lgs. n.231/01
Delitti tentati	Art. 26 D.Lgs.n.231/01
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

1.3. Le sanzioni di legge

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" di No One Out nel caso in cui sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo, fatta salva la prova contraria il cui onere è a carico dell'Ente.

Viceversa, No One Out non risponde (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001) se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ovvero abbiamo aggirato fraudolentemente il sistema organizzativo e dei controlli interni, correttamente adottato ed efficacemente attuato dall'Ente, che vale come esimente.

Per tutti gli illeciti amministrativi, dipendenti da reato, sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca del profitto di cui l'ente ha beneficiato dalla commissione del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna dell'ente.

La sanzione pecuniaria, da un minimo di euro 25.822 fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare), è determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37 per quota. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori

illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare), di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

in caso di reiterazione degli illeciti. In particolare, nei casi di maggiore gravità, l'applicazione di sanzioni interdittive può comportare l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, il divieto di contrarre con la P.A., il divieto di pubblicizzare beni e servizi, l'esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi.

1.4. I criteri di esonero dalla responsabilità

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'ente non risponde se i soggetti in posizione apicale e/o i soggetti sottoposti all'altrui direzione, che hanno commesso il reato, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, il decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, prevede, in caso di reato commesso da soggetto in posizione apicale, l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, qualora lo stesso dimostri che:

- il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi (diversi da No One Out);
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire fattispecie di reato verificatesi;
- affidato ad un organo interno dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente è ritenuto responsabile se alla commissione del reato ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Pertanto, la responsabilità è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

A tal proposito, il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione, prevedendo che gli stessi debbano rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

1.5. Le linee guida delle Associazioni di categoria

Nella predisposizione del presente Modello, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, No One Out si è ispirata alle "Linee Guida" di Confindustria aventi carattere generale, ma di valido supporto per la corretta applicazione delle metodologie di valutazione dei rischi. Per l'aggiornamento del Modello si è tenuto in considerazione l'adeguamento delle medesime "linee guida" approvato dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014 e aggiornate nel giugno del 2021.

Le Linee Guida Confindustria suggeriscono di utilizzare, per la definizione del modello, il processo di risk management articolato nelle seguenti fasi:

1. mappatura processi sensibili e identificazione dei correlati rischi di reato (matrice);
2. predisposizione e/o implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di cui sopra, attraverso l'adozione di specifici protocolli di decisione / prevenzione; le cui componenti più rilevanti sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo;
 - comunicazione al personale e sua formazione.
 -

Dette componenti devono essere fondate sui principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo (ODV) e previsione di specifici flussi informativi da e verso lo stesso.

Nell'aggiornamento delle proprie linee guida, Confindustria dedica il secondo capitolo all'"*Individuazione dei rischi e protocolli*", introducendo un nuovo paragrafo finalizzato alla valorizzazione dei sistemi integrati di gestione dei rischi (p. 42). La previsione di una compliance integrata è considerata strumento in grado di ovviare alle disfunzioni derivanti dall'approccio tradizionale (come la duplicazione delle attività o i disallineamenti informativi), migliorando così l'efficienza e l'efficacia dei controlli e delle procedure.

A tal fine, devono prevedersi meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i soggetti interessati (come ad esempio l'Internal Audit, il responsabile Antiriciclaggio, l'Organo di Controllo e l'ODV).

2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

2.1. Mission

No One Out è un'associazione riconosciuta Ente del Terzo Settore; è inoltre registrata come Organizzazione della Società Civile dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La sede legale è a Brescia in Via Collebeato 26 ed è presente alla data di approvazione del presente modello in Albania, Brasile, Burundi, Kenya, Mozambico, Romania, Uganda, Venezuela e Zambia. No One Out ha facoltà di poter operare in qualsiasi Paese ove ritiene opportuno.

La mission è favorire opportunità di sviluppo sostenibile con la partecipazione attiva delle comunità locali, condividendo percorsi di inclusione, per portare le periferie al centro.

NO ONE OUT crede in un mondo di pace e giustizia sociale e s'impegna ogni giorno per renderlo possibile, perché ogni comunità sia protagonista del cambiamento.

L'attività statutaria per cui nasce NO ONE OUT (in riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017) è la cooperazione internazionale. Per NO ONE OUT la cooperazione internazionale si realizza tramite:

- la promozione del volontariato internazionale quale strumento per un reale scambio con i popoli e le comunità dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti;
- la realizzazione, in questi Paesi, di attività di cooperazione allo sviluppo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, miglioramento economico e rispetto dei diritti umani;
- l'invio, per queste attività di cooperazione, di volontari adeguatamente formati che potranno contare su un centro di formazione interno all'associazione e di persone qualificate professionalmente e con forti motivazioni di solidarietà internazionale.

È anche previsto l'intervento nei Paesi in via di sviluppo per fare fronte alle situazioni di emergenza presso alle popolazioni colpite.

L'associazione intende focalizzarsi su situazioni di marginalità nei paesi in via di sviluppo, valorizzando in Italia le persone che, spinte dalle aspirazioni verso un mondo migliore, intendono prestare la loro opera per lo sviluppo integrale degli esseri umani.


2.2. La Struttura Organizzativa

In termini di governance, ai vertici della struttura organizzativa si posizionano l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo composto da undici membri di cui un Presidente. Il sistema dei controlli è assicurato dalla presenza di un Organo di controllo monocratico che espleta le funzioni di revisione contabile.

La struttura organizzativa vede la presenza di 8 dipendenti assunti direttamente tutti operanti presso la sede centrale, di 8 collaboratori prestanti opera in qualità di collaborazione a progetto, operanti nelle sedi estere ma coordinati dalla sede centrale in Italia e posti sotto il controllo della struttura centrale e di 3 volontari prestanti opera presso la sede centrale. Tutti i soggetti individuati che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per No One Out e ne sono coordinati, compresi coloro che agiscono all'estero per nome e per conto di No One Out, astrattamente potrebbero concorrere a commettere uno o più reati previsti dal catalogo del decreto.

L'attività operativa è coordinata dal direttore ed è articolata, alla data odierna, secondo il seguente schema:

ORGANIGRAMMA



2.3. Il Sistema dei Controlli Interni

Il sistema dei controlli interni è costituito da un sistema procedurale, di governance e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi di No One Out, le attività ed i relativi controlli con l'obiettivo di assicurare:

- il rispetto delle strategie dell'ONG;
- l'efficacia ed efficienza dei processi;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la conformità delle operazioni con la legge, i piani, i regolamenti e le procedure aziendali interne.

Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a monitoraggio e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto normativo di riferimento.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno di No One Out sono:

- un sistema organizzativo formalizzato, (attraverso organigramma, comunicazioni, procedure, regolamenti, ecc.) mediante il quale viene definita la struttura, i ruoli, le responsabilità, i compiti, i poteri e le dipendenze gerarchiche funzionali;
- il Codice etico, che racchiude i principi etici che devono essere osservati al fine di prevenire o ridurre i rischi di commissione di reato previsti dalla legge, nonché al fine di prevenire condotte di sviamento dell'azione amministrativa ovvero attuate in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, così recependo gli obblighi di comportamento ex DPR 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), per quanto applicabili in No One Out.
- un sistema di formazione ed informazione, volto alla sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali dei principi etici e delle regole comportamentali, delle procedure emanate e dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- un sistema disciplinare che interviene in caso di inosservanza delle disposizioni del Modello e del Codice Etico;
- la tracciabilità e documentabilità delle operazioni e dei controlli effettuati, transazione o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua al fine di garantire che ogni operazione sia veritiera ed effettuata nel rispetto del codice etico, delle leggi e dei regolamenti.
- la redazione e l'aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi sul lavoro) e del DUVRI (Documento Unico Valutazione del Rischio da Interferenze);
- la redazione e l'aggiornamento, in conformità con la normativa privacy vigente e con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), di un Registro del Trattamento Privacy, con predisposizione di un documento di assegnazione dei rischi; di adeguamento degli asset informatici; dei soggetti esterni e del personale e la nomina di un responsabile incaricato interno.

Il Sistema dei Controlli Interni rappresenta perciò un sistema integrato e dinamico di procedure e norme più operative che regolamentano i processi aziendali, le attività e definiscono i relativi controlli, in conformità con la legge ed i regolamenti.

Inoltre, No One Out monitora costantemente i risultati raggiunti in termini di efficienza, efficacia ed economicità unitamente al rispetto delle normative di settore vigenti.

3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL MODELLO

Si descrivono di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione dei processi sensibili e di rilevazione dell'attuale sistema di presidi e controlli predisposto da No One Out per prevenire i reati, sulle cui basi è stato predisposto il presente documento.

3.1. Le attività propedeutiche alla definizione del Modello

No One Out, al fine di dotarsi di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo, ha attuato una serie di attività preliminari, articolate in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme con le disposizioni del Decreto e le linee guida di riferimento.

Il processo di analisi si è articolato secondo i seguenti step operativi:

- Mappatura dei processi sensibili
- Definizione e analisi dei rischi di reato potenziali per singolo processo
- Analisi, valutazione e azione di miglioramento del sistema di controllo preventivo (c.d. protocolli)

Mappatura dei processi/attività sensibili

In tale fase è stata effettuata un'ulteriore analisi del contesto organizzativo ed operativo di No One Out alla luce delle novità normative medio tempore intervenute al fine di censire le aree interessate alle potenziali casistiche di reato ed individuare i soggetti interessati all'attività di controllo e monitoraggio. Al fine di analizzare il contesto di riferimento in cui No One Out opera, l'attività di identificazione dei processi sensibili è iniziata con l'esaminare la documentazione societaria quale, lo statuto, l'organigramma, le procedure, il bilancio annuale, il precedente Modello di organizzazione, gestione e controllo ed i relativi allegati ecc.

Si è quindi proceduto con delle interviste/colloqui orali con i responsabili delle aree relative ai processi societari mappati, al fine di ottenere una visione completa delle attività svolte all'interno di No One Out e del grado di proceduralizzazione esistente e percepito, oltre che per individuare eventuali gap nel sistema di controllo interno.

In particolare, sono stati coinvolti nel processo i seguenti Key Officer:

- | | |
|------------------------|---|
| – Federica Nassini | Direttrice |
| – Paolo Taraborelli | Responsabile Ufficio progetti |
| – Gianluca Zanelli | Ufficio progetti |
| – Lorenzo Manessi | Responsabile amministrazione |
| – Maria Teresa Resconi | Amministrazione |
| – Chiara Morando | Amministrazione |
| – Grethel Giannotti | Responsabile Comunicazione e raccolta fondi |
| – Mauro Micheletti | Responsabile Servizio Civile e Mobilità giovanile |

Durante le interviste ai "Key Officer" sono state esaminate le eventuali deleghe e/o poteri conferiti e dettagliati i processi o attività sensibili gestiti e più esposti alla possibile commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01, sia riferibili direttamente al soggetto interessato, che all'area di competenza.

Attraverso le informazioni fornite dagli intervistati è stato pertanto possibile:

- individuare le principali attività di competenza delle singole aree/servizi aziendali;
- descrivere le relative modalità di esecuzione, pianificazione e controllo;
- individuare gli eventuali controlli, istruzioni o presidi attualmente in vigore, atti a mitigare i rischi.

Dalla combinazione delle informazioni rilevate dall'analisi critica della documentazione, dai questionari compilati e dalle interviste è stata elaborata la mappatura dei processi e identificate le aree sensibili a rischio di commissione di reati.

Definizione e analisi dei rischi potenziali per singolo processo

Con riferimento alle aree sensibili individuate in precedenza e al contesto operativo di No One Out, sono state identificate anche le possibili modalità attuative dei reati astrattamente ipotizzabili.

Tale attività ha permesso di individuare le specifiche categorie di reato astrattamente ipotizzabili che sono state messe in correlazione con le aree, i processi e le attività sensibili definendo la cosiddetta "matrice dei rischi", strumento operativo di censimento, monitoraggio e controllo del rischio di commissione di illeciti.

Analisi, valutazione e miglioramento del sistema di controllo preventivo

Sulla base della matrice dei rischi rilevata, al fine di individuare tutte le misure preventive idonee a limitare il verificarsi degli stessi, in relazione al singolo processo/attività "sensibile", sono state analizzate le procedure ed i controlli in essere al fine di valutarne l'adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia la loro attitudine a prevenire comportamenti illeciti (occomunque a ridurre il rischio ad un livello accettabile) e ad evidenziarne l'eventuale commissione.

In particolare, per ciascun processo sensibile sono stati definiti i seguenti elementi:
i rischi di commissione di reato associati;

- le strutture organizzative coinvolte nel processo;
- il sistema dei presidi e controlli (protocolli) esistenti;
- gli eventuali ulteriori presidi ritenuti utili per il rafforzamento dei controlli.

Lo scopo di tale valutazione è stato quello di ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reato identificato.

Nella Parte Speciale del presente documento, a cui si rinvia, sono ripartite per ciascuna area sensibile, le principali fattispecie di reato e gli accorgimenti da adottare per evitare la commissione degli stessi.

3.2. Criteri di analisi dei rischi adottati

La mappatura dei rischi ha comportato l'analisi di impatto potenziale e di inerenza dei reati in esame, tenuto conto del settore in cui opera No One Out e della tipologia specifica dell'attività svolta. Sulla base delle tipologie di rischio considerate potenziali ed inerenti, si è valutata l'adeguatezza del livello di presidio del sistema di controllo interno.

Una volta determinato l'elenco dei rischi per processo sensibile, si è proceduto ad una classificazione dei rischi come di seguito esposta in funzione dell'impatto e della probabilità, laddove per impatto si intende il pregiudizio che sopporterebbe l'ente in caso di commissione dell'illecito esaminato e per probabilità quella di verificazione dell'evento:

Rischio "Basso" o Accettabile: la fattispecie di reato può verificarsi con probabilità estremamente ridotta e comunque con danni di bassa entità;

Rischio "Medio" o Rilevante: le fattispecie di reato possono verificarsi con probabilità non elevata, ma tuttavia significativa, ovvero, nel caso si possa verificare con probabilità estremamente ridotta, i relativi danni sono comunque di entità non trascurabile;

Rischio "Alto" o Critico: la fattispecie di reato può verificarsi con elevata probabilità, ovvero nel caso si verifichi con probabilità ridotta o anche non elevata, i relativi danni sono di entità significativamente elevata.

La valutazione del rischio di controllo, come già precedentemente descritto, è stata formalizzata attraverso apposita 'matrice dei rischi' mediante la quale è stata rappresentata la correlazione tra processo sensibile e reato censito con relativa evidenza del grado di adeguatezza dei presidi previsti dal sistema di controllo interno e del grado di rischio in termini di probabilità/impatto.

Tale matrice è stata sottoposta a visione degli organi direttivi al fine di condividere in apposito piano le azioni più opportune da perseguire nel tempo per il contenimento dei rischi emersi, secondo criteri di proporzionalità e di impatto potenziale.

In caso di rischio di controllo "Alto" e "Altissimo" l'Organismo preposto alla Vigilanza del modello prevederà il rafforzamento dei controlli sulle operazioni poste in essere nelle aree interessate.

Le tabelle seguenti, definiscono le priorità di intervento a seconda dell'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore	P x D	1	2	3	4	5
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5	1	1	2	3	4	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4	2	2	4	6	8	10
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3	3	3	6	9	12	15
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2	4	4	8	12	16	20
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1	5	5	10	15	20	25

Se P x D	1 - 5	Nessuna azione immediata
Se P x D	6 - 09	Azione necessaria entro 6/12 mesi
Se P x D	10 - 16	Azione necessaria entro 3 mesi
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 10 giorni

4. IL CODICE ETICO

Il codice etico, che costituisce parte integrante dei modelli di comportamento, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs.231/01 prevede i criteri generali di comportamento ai quali devono attenersi tutti coloro che, direttamente o indirettamente, temporaneamente o stabilmente, in Italia e all'estero¹, instaurano rapporti con No One Out. Esso, pertanto, contempla i principi etici essenziali in riferimento al sistema di controllo preventivo tanto rispetto ai reati contemplati nel Decreto che delle norme e policy che No One Out si è dato.

4.1. La relazione tra modello organizzativo e codice etico

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione, attuazione e rispetto dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico è quindi parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo ed ha lo scopo di esprimere principi deontologici che No One Out, in linea con i principi e i valori fondamentali ai quali da sempre impronta la propria attività, riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, degli Organi Sociali, dei Consulenti e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con essa, sia in Italia che all'estero.

Il Modello e il Codice Etico sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione di un unico corpo di norme, adottate da No One Out per promuovere gli alti principi morali di correttezza,

¹ Il codice etico dovrà essere applicato e portato a conoscenza di tutti i collaboratori diretti e indiretti che operano nei progetti.

onestà e trasparenza in cui No One Out crede e a cui uniforma la propria attività. Pur a fronte della diversa funzione assolta dal Modello rispetto al Codice Etico, essi sono redatti secondo principi e procedure comuni, al fine di creare un insieme di regole interne coerenti ed efficaci.

Nel Codice Etico, a cui si rinvia per esigenza di sintesi, sono quindi illustrati i principi etici fondamentali di No One Out e le norme di condotta di carattere generale a presidio di tutte le attività svolte dall'ONG.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, una delle condizioni necessarie affinché No One Out non risponda dei reati commessi dai cd. apicali o dai cd. eterodiretti è l'aver affidato il compito di vigilare sull'effettiva operatività, sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello a un apposito Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

5.1. Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, No One Out ha individuato un Organismo di Vigilanza in forma monocratica affidando il mandato ad un soggetto terzo che possiede la necessaria competenza ed esperienza in responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 e professionalità comprovata in diritto penale dell'impresa ovvero sistemi di controllo, ovvero nelle materie strettamente riguardanti l'attività peculiare di No One Out.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziative e controllo". Nello specifico, deve possedere i requisiti di:

- autonomia ed indipendenza: l'OdV deve trovarsi in una posizione gerarchica indipendente, ossia senza attribuzione di compiti operativi, e deve disporre di autonomi poteri di spesa, nell'ambito di una dotazione finanziaria fissata annualmente dall'organo direttivo, tenuto conto degli equilibri economico – finanziari di No One Out. È inoltre esclusa la possibilità di nominare membro dell'Organismo di Vigilanza colui che si trova in situazione di:
 - conflitto di interessi anche potenziale con No One Out;
 - relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con i membri del Consiglio direttivo, soggetti apicali, organo di controllo di No One Out, revisori incaricati di revisione, componenti degli organi sociali ed il vertice;
 - onorabilità: non possono essere eletti a componenti dell'OdV coloro i quali:
 - si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, ecc.)
 - siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva, anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa ex art. 444 c.p.p.;
 - abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a No One Out nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica, per i quali sia stata accertata omessa e/o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV;
 - abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- professionalità: l'OdV deve possedere al proprio interno la necessaria competenza, tra cui conoscenze di tipo ispettivo ed organizzativo sui sistemi di controllo (organizzazione aziendale, analisi di procedure, ecc.) nonché di tipo giuridico, specie in disciplina penale d'impresa.
- continuità d'azione: l'OdV deve garantire un'attività costante e continuativa di vigilanza sul modello, fornendo pareri consultivi sulla costruzione ed aggiornamento dello stesso.

L'organo Amministrativo nomina l'OdV che rimane in carica per la durata di tre esercizi ed è rieleggibile.

Nel caso in cui nel corso del mandato dell'ODV venga a scadenza ovvero a cessare per qualsivoglia motivo il mandato del Consiglio Direttivo che l'ha nominato, l'ODV resterà comunque carica fino alla scadenza naturale del triennio, così da garantire la continuità dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del previsionale bilancio d'esercizio relativo al suo ultimo anno di funzioni, pur continuando a svolgere, ad interim, le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza che sarà all'uopo nominato, onde consentire la continuità dei controlli e delle procedure di vigilanza.

5.2. Funzioni e poteri dell'ODV

Al fine di una continuità di azione nell'efficace e costante attuazione del modello, all'OdV, sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e verificare l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello organizzativo adottato nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti;
- assicurare l'elaborazione del Piano annuale delle verifiche, in coerenza con i principi contenuti nel Modello e l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- assicurare, con opportune tecniche di monitoraggio, di analisi e di valutazione dei rischi, la rilevazione di eventuali difetti di funzionamento dello stesso, attraverso l'individuazione di elementi indicativi della concreta e/o potenziale commissione di reati all'interno di No One Out. In particolare, l'attività ispettiva e di controllo deve tendere all'individuazione di eventuali punti di debolezza del sistema che potrebbero essere potenzialmente idonei a favorire la commissione dei reati o semplicemente a riscontrare un significativo scostamento tra i comportamenti effettivamente accertati rispetto a quelli codificati;
- proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello in relazione, ad esempio, a mutate condizioni organizzative e/o normative o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'ente; le modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati;
- assicurare il costante aggiornamento della mappatura delle aree ritenute sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- assicurare costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali relativamente alle attività di verifica e controllo svolte;
- attuare un sistema di comunicazione interna teso a consentire la ricezione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 che garantisca la tutela e la riservatezza del segnalante;
- informare il Consiglio Direttivo circa le violazioni accertate che possono comportare una responsabilità di No One Out ed avviare il relativo procedimento per le eventuali sanzioni disciplinari;
- verificare l'idoneità del sistema disciplinare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001, e monitorare l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione del Modello;
- monitorare l'adozione da parte di No One Out delle necessarie iniziative volte a favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- monitorare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza, la comprensione ed il miglioramento dello stesso.

Inoltre, l'OdV deve programmare verifiche periodiche campionarie e riunirsi almeno trimestralmente, anche in videoconferenza o audioconferenza, per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un campione di documenti operativi ed amministrativi attinenti alle diverse aree sensibili a rischio di reato. In occasione di queste riunioni, ovvero secondo le procedure finalizzate ai flussi informativi interni, deve, altresì, essere sentito il personale posto in funzioni chiave ed aree sensibili, anche per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello. Relativamente alle attività svolte, deve essere redatto un apposito verbale, custodito a cura del Presidente.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo e potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione delle diverse funzioni e strutture di No One Out ovvero di collaboratori esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. All'OdV è inoltre garantito l'utilizzo di idonei locali per le riunioni, audizioni ed altre attività al fine di garantire che le funzioni ad esso affidate siano svolte con assoluta riservatezza.

L'OdV ha, inoltre, la responsabilità di redigere un proprio regolamento interno, a cui si rimanda, volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, ivi incluso ciò che attiene ai propri poteri e al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura interna, fermo restando però che in capo al Consiglio Direttivo ricade la responsabilità ultima del funzionamento organizzativo.

5.3. Reporting dell'OdV

L'OdV, in seguito alle ispezioni realizzate nonché al verificarsi di eventuali segnalazioni e/o all'emersione di eventuali criticità, riferisce con diverse linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Organo Amministrativo e/o l'Amministratore munito di delega al fine di informarli tempestivamente, anche per le vie brevi, su eventuali segnalazioni relative all'accadimento di ipotesi di violazione del Modello, ad innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ovvero alla necessità od opportunità di modificare/aggiornare il Modello;
- la seconda, annuale, nei confronti del dell'organo amministrativo al fine di informarlo, mediante relazione scritta, circa l'attività svolta, con particolare riferimento al funzionamento del modello, alle verifiche effettuate e al piano delle attività, nonché con riferimento ai principali accadimenti aziendali rilevanti ai fini 231, dando evidenza di tutte le infrazioni rilevate;
- la terza, semestrale, verso l'organo di controllo, nell'ambito degli incontri periodici, che dovranno tenersi almeno semestralmente, per consentire il reciproco scambio del flusso informativo e favorire l'esame congiunto di eventuali problematiche.

Tali report sono archiviati unitamente a tutte le carte di lavoro dell'OdV a cura dello stesso Organismo di Vigilanza e vengono messi a disposizione dell'organo di controllo e del Consiglio direttivo a loro richiesta.

L'OdV ha inoltre la facoltà di richiedere, per motivi urgenti, la convocazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci che, a loro volta, possono convocare l'OdV in qualsiasi momento, salvo adeguato preavviso.

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio direttivo, ovvero dell'organo di controllo, l'OdV informa l'assemblea, l'organo di controllo e il consiglio direttivo e l'assemblea procede agli accertamenti necessari e, sentito il parere dell'organo di controllo (in caso di infrazione commessa da un membro del consiglio direttivo) ovvero del consiglio direttivo (in caso di violazione commessa dall'organo di controllo), assume i provvedimenti opportuni;

5.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, II, lett. d), del Decreto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve attuare dei protocolli volti a porre concretamente in essere degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in caso di commissione o di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Pertanto, deve essere predisposto un meccanismo di segnalazione proveniente da parte di Organi Sociali, di dipendenti o di terzi all'Organismo di Vigilanza tale da consentire una tempestiva informazione di tali casistiche allo stesso così da consentirgli di realizzare le proprie attività di pianificazione dei controlli. A tal riguardo si farà riferimento alla procedura "whistleblowing" in attuazione al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che recepisce la direttiva UE 1937/2019.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e deve essere loro assicurata, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi di legge, la riservatezza.

Incorre un obbligo di informazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza per quanto riguarda:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto;
- Atti, fatti, eventi od omissioni dai quali si evincano profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- Notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli di No One Out, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dell'archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; tali notizie dovranno avere periodicità almeno annuale;
- Richieste, erogazioni e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- Notizie relative a contratti di agenzia, di rappresentanza, di collaborazione, di partecipazione a consorzi o soggetti che prevedano rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ogni responsabile di funzione invia all'Organismo di Vigilanza gli ulteriori flussi informativi come indicati in dettaglio nelle istruzioni operative già in vigore e in conformità con quanto richiede l'Organismo stesso.

5.5. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza diretti verso il vertice societario

Le segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere indirizzate:

- Al Consiglio Direttivo, a cui va comunicata tempestivamente qualsiasi violazione del Modello accertata dall'Organismo stesso o segnalata da terzi e ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto;
- Al Consiglio Direttivo e all'organo di controllo, per comunicare e relazionare periodicamente, con cadenza almeno annuale, in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, e agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e allo stato di realizzazione del Modello.

5.6. Whistleblowing

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", allarga in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (c.d. Direttiva UE Whistleblowing) che introduce, tra l'altro, le c.d. "segnalazioni esterne", conferisce all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il ruolo di soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato.

Alla luce della sopra richiamata novella, gli Enti dovranno pertanto:

- definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative;

-
- affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato;
 - calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;
 - definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;
 - implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante;

Fra le modalità di tutela del segnalante, è necessario:

- implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
- predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing, che consentano di gestire, in modo conforme, anche segnalazioni pervenute mediante canali distinti da quello scritto e informatizzato (linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontri diretti);
- assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto il processo;
- fornire informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione. In aggiunta, il decreto prevede che, qualora l'organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito;
- comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante "avviso di ricevimento" da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, sia affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo (quali i soggetti segnalati e i c.d. "facilitatori"), ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La norma prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei casi in cui accerti che:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione,
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni,
- l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto,
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute,
- sono state commesse ritorsioni,
- la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che No One Out rientra tra i soggetti che hanno l'obbligo di implementare un adeguato sistema di whistleblowing essa:

- in ottemperanza agli art. 4 e 5, ha affidato la gestione delle segnalazioni all'ODV che in quanto soggetto esterno garantisce la necessaria autonomia e indipendenza;
- Ha attivato adeguati strumenti di segnalazione interna, in particolare: a) attivando una casella postale PEC dove è possibile inoltrare le segnalazioni; b) posizionando una cassetta postale le cui chiavi sono in possesso del presidente dell'OdV, dove è possibile imbucare eventuali segnalazioni; c) pubblicizzando sul sito di No One Out e avvisi posti in ogni ufficio, le modalità di segnalazione, compreso l'invio di missive agli indirizzi indicati; d) ha implementato e attivato un sistema software di gestione delle segnalazioni che non permette di risalire al segnalante. Tenuto

conto della specificità dell'attività svolta da No One Out, le istruzioni di segnalazione e i format di compilazione delle segnalazioni saranno redatti oltre che in italiano, in inglese, francese, spagnolo e portoghese.

- Ha implementato una specifica procedura con la quale viene regolamentato l'intero processo di whistleblowing così come disposto dal D.Lgs n. 24/2023.

5.7. Modalità di trasmissione delle segnalazioni

No One Out si impegna a adottare una specifica policy volta a gestire e regolamentare il sistema di segnalazioni in conformità con la normativa, sopra richiamata, presente all'interno del Decreto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno costituire oggetto di segnalazione:

- Condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per No One Out ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- Condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state realizzate contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello e/o dei documenti a esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

La segnalazione dovrà essere completa di ogni elemento utile a consentire all'Organismo di Vigilanza, destinatario della segnalazione, di procedere alle opportune e adeguate verifiche dei fatti oggetto di segnalazione.

Una volta recepita la segnalazione l'Organismo di Vigilanza avvierà una fase di verifica preliminare volta a verificare i fatti oggetto di segnalazione. Tattive verifiche saranno effettuate dai soggetti preposti nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi generali di indipendenza e professionalità delle attività di controllo e di riservatezza.

Nel caso di segnalazione anonima, o per meglio dire priva di elementi che consentano al destinatario di identificarne l'autore, questa non verrà presa in considerazione salvo non sia caratterizzata da un livello di dettaglio; di circostanze e di riferibilità a illeciti e/o irregolarità di particolare gravità, tali da ingenerare comunque nel soggetto destinatario un onere di verifica.

Tutti i dipendenti e i terzi interessati (ditte terze, consulenti, etc.) possono effettuare segnalazioni relative a potenziali violazioni del Codice Etico e del Modello e su situazioni di potenziale rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.

In ottemperanza a quanto normativamente previsto dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023 Conversione del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, i segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di No One Out o delle persone erroneamente accusate. Saranno inoltre opportunamente sanzionati tutti i comportamenti strumentalmente volti a ostacolare o rallentare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Il destinatario delle segnalazioni individuato da No One Out è:

L'Organismo di Vigilanza

I canali di trasmissione, espressamente previsti dalla procedura interna relativa al whistleblowing, con cui i Destinatari del Modello possono effettuare la segnalazione di eventuali violazioni o sospetto di violazioni del Modello o del Codice Etico, alternativamente, sono:

- tramite posta ordinaria, all'indirizzo: No One Out, Via Collebeato, 26 25127 Brescia, Italia, alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza di No One Out;
- tramite e-mail, all'indirizzo: odvnooneout@gmail.com
- In forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il Gestore entro il termine ragionevole (auspicabilmente entro 10 giorni), previa fissazione di appuntamento. A tal proposito No One Out

mette a disposizione del segnalante un numero dedicato per prenotare l'incontro con il Gestore anch'esso reperibile alla predetta pagina.

- attraverso un canale informatico alternativo idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (piattaforma whistleblowing). Tale canale è conforme alle indicazioni del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in particolare possiede caratteristiche tecniche che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In tutti i casi menzionati l'organo preposto alla ricezione della Segnalazione è l'OdV.

Una volta recepita la segnalazione l'Organismo di Vigilanza, destinatario della stessa, provvede, prima di avviare la verifica preliminare, a protocollarla e a conservarla in apposito archivio, cartaceo e/o informatico, per un periodo di dieci anni. L'accesso a tale archivio è consentito ai soli soggetti autorizzati dall'Organismo di Vigilanza.

5.8. Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni ("Whistleblowing")

No One Out, qualora vengano violate le disposizioni normative in materia di whistleblowing, anche con finalità di tutela dell'identità del segnalante e di salvaguardia dello stesso da eventuali atti ritorsivi o discriminatori, potrà applicare al destinatario della segnalazione le seguenti sanzioni:

Nel caso in cui uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza dovesse violare la riservatezza dell'identità del segnalante, gli altri componenti provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa procedere a revocare l'incarico al membro inadempiente e nominare un sostituto; qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte dell'Organismo di Vigilanza nella sua interezza, il Consiglio Direttivo procederà alla revoca dell'incarico di tutti i membri dell'Organismo e alla nomina di un nuovo Organismo oltre eventuali e ulteriori previsioni di legge. Viene inoltre sanzionato con la revoca dell'incarico ogni atto ritorsivo o discriminatorio posto in essere da uno o più membri dell'OdV nei confronti del segnalante per motivi collegati, in via diretta o indiretta, alla segnalazione.

5.9. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello sono conservati dall'OdV ed in particolare dal Presidente sia in formato cartaceo che elettronico in un apposito database per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database e alla documentazione cartacea è consentito - oltre che all'OdV - esclusivamente al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo, previa loro richiesta.

6. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. Comunicazione e formazione per i Dipendenti

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte dei soggetti operanti in No One Out e di tutti i soggetti che hanno rapporti con essa è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il personale di No One Out, ad ogni livello, deve essere quindi consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di No One Out garantire, alle risorse presenti ed a quelle in via di inserimento, la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso inquadramento gerarchico ed al diverso livello di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

Al momento dell'adozione del Modello, pertanto, deve essere data opportuna comunicazione a tutto il personale di No One Out dell'avvenuta adozione da parte del Consiglio Direttivo e dovrà essere indetta un'apposita riunione per una discussione iniziale sull'intera problematica. Al personale verrà inoltre chiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Modello ed al Codice Etico e, la stessa procedura, dovrà essere seguita in caso di eventuali modifiche e aggiornamenti del Modello.

In caso di nuove assunzioni e di collaborazioni verrà invece richiesto, all'atto dell'accettazione del contratto di lavoro, di sottoscrivere una analoga dichiarazione di adesione al Modello ed al Codice Etico nonché di impegno all'osservanza delle procedure e delle regole predette. L'OdV dovrà quindi assicurarsi che siano informati, tramite consegna del modello e illustrazione individuale, i nuovi assunti e coloro che vengono spostati a diverso incarico.

Anche i membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere la dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e del Modello.

Infine, i responsabili, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al grado di autonomia gestionale, sono chiamati a collaborare fattivamente per la corretta e concreta osservanza generale del Modello e del Codice Etico. Essi sottoscriveranno un'impegnativa analoga a quella sottoscritta dai membri degli Organi Sociali.

La conoscenza del Modello e del Codice Etico deve avvenire anche mediante affissione nella bacheca aziendale di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione; nonché ad eventuali modifiche da apportare e/o variazioni normative e/o organizzative rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

No One Out curerà inoltre l'organizzazione di appositi seminari e/o sessioni formative mirate, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico. La formazione verrà, altresì, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni Interne.

6.2. Comunicazione per Consulenti, Collaboratori e Fornitori

No One Out promuove, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Modello e del Codice Etico ai propri Consulenti, Collaboratori, Fornitori e terzi in genere ai quali verranno trasfusi molti dei principi di comportamento desumibili dagli stessi.

Il rispetto del Codice Etico e del Modello, quindi, deve essere prescritto dagli accordi contrattuali con i Consulenti, Collaboratori e Fornitori, sarà oggetto di specifica approvazione, e il contratto deve prevedere l'indicazione delle violazioni del modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Infine, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non induca i dipendenti e gli altri soggetti operanti per No One Out a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali di cui al Modello ed al Codice Etico.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) che l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello è quindi condizione essenziale per assicurare l'effettività del modello stesso.

La violazione dei principi contenuti nel Modello e delle procedure/regole di comportamento a esso riferibili, o presenti nel Codice Etico, comporta l'attivazione del sistema sanzionatorio a carico dei destinatari a cui il comportamento è riferibile.

Con la violazione di tali principi, infatti, viene posta in essere una lesione del rapporto fiduciario instaurato con No One Out tale da poter determinare, come conseguenza, delle azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito.

Le violazioni delle regole poste dal Modello devono essere sempre portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, onde permettere allo stesso di svolgere le sue funzioni.

Da specificare che l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni, è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria a carico dell'autore materiale della condotta criminosa.

7.2. Comportamenti sanzionabili

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalle altre norme di legge applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni all'OdV, ostacolo all'attività dell'OdV, omissione di controlli, ecc.);
- b) violazione di prescrizioni del Codice Etico;
- c) comportamenti diretti univocamente al compimento di uno o più reati, o comunque idonei ad esporre No One Out alle conseguenze della commissione di Reati.
- d) Violazioni di disposizioni normative in materia di whistleblowing, anche con finalità di tutela dell'identità del segnalante e di salvaguardia dello stesso da eventuali atti ritorsivi o discriminatori, nonché comportamenti di dolosa segnalazione infondata al fine di danneggiare colleghi.

Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del dipendente e/o collaboratore all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, ovvero all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui No One Out è esposta).

La violazione delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico e del Modello da parte dei dipendenti e/o collaboratori costituisce sempre illecito disciplinare. Pertanto: (i) ogni notizia di violazione determinerà l'avvio di un procedimento disciplinare; (ii) all'autore della violazione, debitamente accertata, verrà prescritta una sanzione disciplinare; (iii) tale sanzione sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e di altre norme eventualmente applicabili, sono previsti dal CCNL applicabile.

7.3. Misure nei confronti di Amministratori e membri dell'organo di controllo

In caso di violazione del Modello da parte del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo di No One Out, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative, ognuno per quanto di propria competenza, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. L'Assemblea dei soci, debitamente informata, potrà procedere all'applicazione delle sanzioni previste nel presente modello e pertanto anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito agli Amministratori e all'Organo di Controllo.

Pertanto, qualsiasi comportamento non conforme al Modello organizzativo adottato da No One Out potrà essere valutato quale giusta causa di revoca dal mandato con effetto immediato, fatto salvo il diritto di No One Out di richiedere anche il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal comportamento suddetto.

7.4. Misure nei confronti di dipendenti, dirigenti e collaboratori.

Le regole del Modello, così come tutti i protocolli comportamentali con funzione penale – preventiva già in vigore o che saranno adottati da No One Out e contenuti nel Modello, devono essere rispettate da tutti i dipendenti, collaboratori e volontari di No One Out.

A tal fine, No One Out si impegna a diffondere il presente Modello presso tutti i propri dipendenti e collaboratori e a garantire agli stessi la formazione necessaria per l'adeguata conoscenza e la corretta applicazione dello stesso.

Ne consegue che ogni azione posta in essere in violazione dei principi contenuti nel Modello organizzativo adottato da No One Out sarà considerata azione contraria ai doveri di ciascun dipendente e collaboratore e ritenuta quindi infrazione disciplinare.

Competente per l'irrogazione delle sanzioni sarà la Direzione, sentito l'Organismo di Vigilanza.

Ogni infrazione dovrà essere previamente contestata nei termini e con le procedure previste dalla legge.

La gravità dell'infrazione commessa, ai fini della determinazione della sanzione applicabile verrà valutata tenendo conto:

- Dei tempi e delle modalità concrete di commissione dell'infrazione;
- Di tutte le circostanze di fatto giudicate rilevanti;
- Dell'elemento intenzionale;
- Dell'entità del danno cagionato o del pericolo a cui l'interesse di No One Out o dei terzi è stato sottoposto;
- Della prevedibilità di tale danno.
- La recidiva comporta comunque l'applicazione di una sanzione più grave rispetto a quella applicata in precedenza.

In caso di violazione del modello da parte di personale dipendente non dirigente e dei collaboratori, qualora le violazioni si configurino come ipotesi di reato e come tali vengano contestate al dipendente dall'Autorità Giudiziaria, il Consiglio Direttivo può applicare le sanzioni di seguito elencate, secondo il criterio della proporzionalità:

-
- rimprovero scritto, multa o sospensione qualora il lavoratore e/o il collaboratore violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti da No One Out sia in forma scritta che verbale";
 - licenziamento con preavviso nel caso del lavoratore o interruzione del rapporto, qualora il soggetto adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia di No One Out nei confronti del lavoratore e/o del collaboratore";
 - licenziamento senza preavviso nel caso di lavoratore o interruzione immediata del rapporto nel caso di collaboratore, qualora il soggetto adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare il rischio di applicazione a carico di No One Out di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare a No One Out grave nocimento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge".

In caso, invece, di violazione del Modello da parte di personale dirigente e/o dei collaboratori con poteri di rappresentanza, il Consiglio Direttivo può applicare:

- una sanzione monetaria adeguata rispetto alla violazione;
- nei casi più gravi, ricorrere al licenziamento del dirigente medesimo con o senza preavviso, all'interruzione immediata del rapporto con il collaboratore da prescrivere ai sensi delle disposizioni di legge e/o del contratto collettivo nazionale applicato.

In ogni caso, nella procedura di irrogazione delle sanzioni è assicurato al dipendente e/o al collaboratore il contraddittorio e il diritto di difesa secondo le disposizioni vigenti.

7.5. Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori occasionali e Fornitori

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di Consulenti, collaboratori occasionali e Fornitori, il Consiglio Direttivo dovrà contestare agli stessi la violazione rilevata e potrà decidere per l'applicazione di penali e/o per la risoluzione del contratto. Ciò può essere esercitato anche qualora le condotte in violazione del Modello configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate dall'Autorità Giudiziaria, con riserva di richiedere il risarcimento qualora dal comportamento tenuto derivino danni concreti a No One Out.

A tale scopo, No One Out garantisce l'inserimento di un'apposita clausola risolutiva espressa nelle lettere di incarico/contratti stipulati con i collaboratori, i consulenti e/o i fornitori. No One Out si riserva comunque la facoltà di attendere l'esito del procedimento penale per esercitare il recesso e, in tal caso, verrà comunicato ai collaboratori consulenti e/o fornitori interessati.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., potrà procedere al recesso dal contratto, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La discrezionalità nella valutazione del comportamento lesivo posto in essere avverrà, similmente a quanto previsto per il personale dipendente, tenendo conto dei tempi e delle modalità concrete di commissione dell'infrazione, nonché di tutte le circostanze di fatto giudicate rilevanti, dell'elemento intenzionale, dell'entità del danno cagionato o del pericolo cui l'interesse di No One Out o dei terzi è stato sottoposto e della prevedibilità di tale danno.

8. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, co.1, lett. b) del Decreto, e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello, e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono al medesimo organo che, ai sensi del Decreto, ne abbia deliberato l'iniziale adozione, cioè al Consiglio Direttivo.

L'OdV dovrà a tal fine comunicare al Consiglio Direttivo ogni elemento od informazione utile a dimostrare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il Modello sarà in ogni caso sottoposto ad un procedimento di revisione periodica a cura dell'OdV, i cui adeguamenti e aggiornamenti saranno oggetto di valutazione e convalida da parte dell'organo amministrativo.

Le proposte di aggiornamento/adeguamento del Modello, elaborate attraverso la partecipazione delle funzioni interne competenti e/o anche utilizzando esperti esterni laddove necessario, verranno sottoposte dall'OdV al Consiglio Direttivo per l'approvazione finale.

9. STATO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Tra il 2015 e giugno 2024, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015 ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche ,l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura , l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale

La legge N° 68 del 22 maggio 2015, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.)

La legge N.69 del 27 maggio 2015, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

La legge N.186 del 15 dicembre 2015 ha introdotto il reato di autoricciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.)

Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli del " Reati informatici e di trattamento illecito di dati"

Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo "

La legge N. 199/2016 del 29 ottobre ha modificato l'art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

La legge N.236 del 11 dicembre 2016 ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p."

Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.

Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la **Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto l'**articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari"** nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF)

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'**articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando"** ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01

Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

Il D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Il D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoricciclaggio" contemplati dall' Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01

La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Delitti informatici e trattamento illecito

di dati" , i "Delitti contro la personalità individuale" e " Abusi di mercato" contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis , 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01

L'Art.2 "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022 " Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p.

La legge n.22 del 09 Marzo 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'Art.25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'Art.25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" La stessa legge ha interessato l'Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l'Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.

Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha apportato modifiche all'Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all'Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari), all'inserimento dell'Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l'inserimento dell'Art.6 del D.Lgs74/2000 "Tentativo " nel novero dei reati previsti dall'Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01.

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

"Legge n. 50 del 5 maggio 2023 Conversione del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". Con il succitato decreto-legge, il Governo ha inteso dare, con gli articoli contenuti nel Capo I e nel Capo II Disposizioni in materia di flussi d'ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri e in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. L'Art. 8 del Capo II, ha modificato l'Art.12 ed inserito l'Art. 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nel D.Lgs n. 286/1998 "Testo unico sull'immigrazione".

Entrambi gli articoli interessano le fattispecie di reato contenute all'interno dell'Art. 25- duodecies " Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

"Legge n. 60 del 24 maggio 2023" Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza

- Modifiche 416-bis.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose" che ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 "Reati di criminalità organizzata" e i "Reati Transnazionali" Legge 146/2006
- Modifiche 270-bis.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti" che ha interessato l'Art.25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" del D.Lgs.231/0.

"Legge n. 93 del 14 luglio 2023" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

- Modifica Art. 171-ter c.p.: Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.
- Modifica Art.174-ter c.p.: Legge sulla protezione del diritto d'autore della Legge 633/41 del 22/04/1941 che hanno interessato il reato di Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-novies D.Lgs 231/01

Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"

-
- Modifica testo Art.24 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.)
 - Modifica rubrica e testo Art.25-octies.1 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
 - Inserimento nell'Art.25-undecies D.Lgs231/01 dell'Art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) e modifica Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art 452-quater c.p. (Disastro ambientale)
 - Provvedimenti apportati dalla Legge n.206 del 27 dicembre 2023.

Legge n.206 del 27 dicembre 2023 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

Modifica del testo dell'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. N. 9/2013) facente parte del Modello 231.

Legge n.6 del 22 gennaio 2024 "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice penale".

Modifiche del testo del comma tre dell'art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs 231/01.

D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa a Resilienza."

Modifica Art. 512-bis c.p. " Trasferimento fraudolento di valori" facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs. 231/01 con l'introduzione di un secondo comma che allarga la platea della fattispecie del reato anche a chi intende eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111."

Modifica Art.10-quater del DL n.74 del 10 marzo 2000 " Indebita compensazione" con l'introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito, facente parte della fattispecie dei reati previsti all'Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 (Reati tributari).

Legge n. 90 del 28 giugno 2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici"

Introduzione, abrogazione e modifica articoli del codice penale facenti parte:

- Art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)
- Art. 24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Quest'ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti.

Il presente modello risulta aggiornato alla data del 10 Luglio 2024, ultima modifica e aggiornamento introdotta dal legislatore dei reati presupposto relativo al D.Lgs. 231/01 in tema di Responsabilità Amministrativa degli Enti.

QUESTA E' L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO

NO ONE OUT!

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS 231/01

Approvato dal Consiglio Direttivo
in data 30 maggio 2024

Il Presidente
Paolo Romagnosi



NO ONE OUT - ETS
Via Collebeato, 26
25127 Brescia
ITALIA
www.nooneout.org
C. F.: 8001 267 0172

VERSIONE REVISIONATA IL 10 LUGLIO 2024

Revisata da
Sergio Vezzola



II PARTE SPECIALE

FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte in No One Out , la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica

In linea generale, tutti gli esponenti di No One Out dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Comunicazioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge

Parte speciale

Sommario

SEZIONE A) - REATI CONTRO LA P.A.	5
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	6
2. Protocolli preventivi adottati	11
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	14
SEZIONE B) - REATI SOCIETARI	16
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	16
2. Protocolli preventivi adottati	19
3. Principi e regole di comportamento	20
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	21
SEZIONE C) – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	23
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	24
2. Protocolli preventivi adottati	29
3. Principi e regole di comportamento	30
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	31
SEZIONE D) - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTO RICICLAGGIO. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	32
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	32
2. Protocolli preventivi adottati	35
3. Principi e regole di comportamento	35
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	36
SEZIONE E) - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE	37
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	37
2. Protocolli preventivi adottati	38
3. Principi e regole di comportamento	40
È OBBLIGATORIO:	40
È assolutamente VIETATO:	41
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	42
SEZIONE F) – I REATI TRIBUTARI	43
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	43
2. Protocolli preventivi adottati	46
3. Principi e regole di comportamento	47
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	48
SEZIONE G) – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.	49
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	50
2. Protocolli preventivi adottati	50
3. Principi e regole di comportamento	51
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	52
SEZIONE G) – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE	53
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	53
2. Protocolli preventivi adottati	54
3. Principi e regole di comportamento	55
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	55
SEZIONE I): ALTRI REATI	57
II. Delitti di criminalità organizzata	58
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	58
2. Protocolli preventivi adottati	60
3. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	61
III. Reati transnazionali	62
1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile	62
2. Protocolli preventivi	62

Parte speciale

3.	Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.....	62
IV	Impiego di lavoratori irregolari.....	63
1.	Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile.....	63
2.	Protocolli preventivi	64
3.	Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.....	64
V	Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del D.Lgs.n.231/01).....	65
-	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 che sostituiscono l'Art. 3 L. 654/1975).....	65
1.	Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile.....	65
2.	Protocolli preventivi	65
3.	Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.....	65
VI	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	66
	(Art.25-quater.1 D.Lgs.n.231/01).....	66
1.	Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile.....	66
2.	Protocolli preventivi	66
3.	Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.....	66
VII	Reati Ambientali (Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/0).....	67
1.	Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile.....	67
2.	Protocolli preventivi adottati e Principi e regole di comportamento	67
3.	Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.....	67
1.	Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile.....	68
2.	Protocolli preventivi	69
3.	Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.....	69
	SEZIONE L): ALTRI REATI A BASSA O NULLA POSSIBILITA' DI COMMISIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA NO ONE OUT.	71

Parte speciale

SEZIONE A) - REATI CONTRO LA P.A.

Il Decreto, agli artt. 24 e 25, prevede i possibili reati, disciplinati dal Codice penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio, dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. In relazione all'attività svolta di No One Out e ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per la ONG le seguenti fattispecie di reato:

- Peculato (Art.314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p. modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)
- Truffa (Art. 640 Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis modificato dalla L.161 del 17 ottobre 2017 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 2011, D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n.150 del 10 Ottobre 2022)
- Concussione (Art. 317 c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)
- Corruzione per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)
- Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)
- Riparazione pecuniaria (Art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019)
- Abuso d'ufficio (Art.323 c.p. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Traffico di influenze illecite (Art.346-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)
- Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)
- Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986 e s.m.i.) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020. Art.2 modificato da D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022

L'elemento che caratterizza tale gruppo di fattispecie di reato in esame è l'esistenza di rapporti fra No One Out e finanziatori pubblici nazionali e internazionali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); Unione Europea, Nazioni Unite, Regioni, Province, Comuni, utilizzo di fondi derivanti dall'8X1000 (compresi quelli destinati alla Chiesa Cattolica e quindi di riflesso, utilizzati dalla Conferenza Episcopale Italiana). Si consideri altresì i rapporti che possono intercorrere tra No One Out e le autorità di controllo. Si

Parte speciale

deve inoltre segnalare che, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 sono applicabili anche al soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

In particolare, per la natura stessa dell'attività svolta, No One Out ha frequenti rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ad esempio ma non a titolo esaustivo:

- partecipazione a bandi di presentazione di progetti per i PSV;
- iter di accreditamento presso i donor pubblici.
- gestione dei progetti finanziati e loro rendicontazione.
- Contratti stipulati con soggetti pubblici nell'ambito delle attività caratteristiche di No One Out.
- visite ispettive di enti di controllo (AICS, UE, INPS, GdF, Ministero, etc.);

A titolo esemplificativo, i Pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che possono intrattenere rapporti con No One Out, nell'ambito delle normali attività da questo svolte, sono: Funzionari Comunali, Provinciali o Regionali, Polizia Municipale, Funzionari della UE e dell'AICS, dell'INAIL, dell'INPS, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, Ministero, ecc.

Deve inoltre aggiungersi che il personale e/o i collaboratori con poteri di rappresentanza di No One Out, in occasione dello svolgimento di particolari funzioni derivanti dai contratti stipulati con AICS o altri donors pubblici, possono trovarsi a svolgere funzioni di incaricato di pubblico servizio, così rivestendo la qualifica funzionale prevista dal Codice Penale per il soggetto attivo delle fattispecie di reato proprio, in esame in questa sezione.

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

In relazione all'attività svolta da No One Out, si illustrano sinteticamente di seguito le potenziali fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 che potrebbero astrattamente verificarsi nell'ambito dei processi ritenuti sensibili e che presentano un livello di rischio critico o rilevante, rappresentando per ciascuno a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la possibile modalità di realizzazione della fattispecie.

Il reato di Peculato¹ (art. 314 c.p.) e di Peculato mediante profitto dell'errore altrui² (art. 316) potrebbero verificarsi, ad esempio, in caso di trattenimento delle somme ricevute di No One Out nel caso di un progetto senza che esso sia stato totalmente o parzialmente effettivamente svolto.

Il reato di Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p. modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)³ potrebbe verificarsi ad esempio se No ONE Out tramite l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, ottiene contributi, finanziamenti, ecc. dallo Stato o da altro Ente pubblico per la specifica esecuzione delle attività finanziate (ad es. formazione) e di impiego degli stessi su altri investimenti e/o attività per le quali No One Out nutre interesse.

Il reato di Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)⁴, il reato di Truffa

¹ "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi".

² "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

³ "Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

⁴ "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Parte speciale

(Art. 640 modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022 dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024)⁵ e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis modificato dalla L.161 del 17 ottobre 2017 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)⁶ potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione da parte del personale di No One Out di documenti attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere, a titolo esemplificativo, contributi pubblici per uno specifico progetto oppure, nella fase di rendicontazione dello stesso, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi delle spese sostenute con evidente vantaggio per la ONG o sempre per esempio, nel caso in cui, vengano rendicontate azioni di progetto mai realizzate o materiali o prestazioni di personale locale mai acquistati o rese.

Il Reato di Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 2021, D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n.150 del 10 Ottobre 2022)⁷ Il reato di Frode informatica (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 2018, dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs n. 150 del 10 Ottobre 2022)⁸ nel caso di No One Out potrebbe configurarsi laddove dipendenti della ONG mettessero in atto una frode informatica a danno della PA al fine di procurare un vantaggio per No One Out (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: per esempio manomettendo o alterando il pc usato per inviare i dati all' AICS facendo sì che i dati inviati siano difforni da quelli che effettivamente appaiono sul programma).

Il reato di Concussione⁹ (art. 317 c.p.) e di Induzione indebita a dare o promettere utilità¹⁰ (art. 319-quater) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di abuso di potere da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che costringa o induca esponenti di No One Out (dipendenti e non) a dare o promettere denaro o altre utilità (assunzione di un dipendente,

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”
5 “[1]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità

2-bis) Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

2-ter) Se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione [III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).”

⁶ “La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni (2), finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

⁷ “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

⁸ “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

⁹ “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

¹⁰ “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Parte speciale

stipula di un contratto di consulenza, scelta di un fornitore, ecc....) al fine di:

- agevolare No One Out nell'ottenimento di progetti di finanziamento, ovvero in relazione alle condizioni contrattuali ivi previste;
- ottenere agevolazioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche ovvero di finanziamenti pubblici;
- procurare a No One Out trattamenti di favore in caso di accertamento e/o verifiche ispettive da parte delle autorità competenti;
- ottenere un trattamento favorevole in caso di accertamento in materia di sicurezza lavoro, ambiente ovvero in materia di lavoro, fiscale, previdenziale o contributiva, ecc.

Al riguardo deve precisarsi che nei suddetti casi mentre per l'induzione indebita a dare o promettere utilità è prevista la punibilità, ai sensi dell'art. 319 quater, ult. co., c.p. anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, nel caso di concussione, invece, non essendo prevista la punibilità del soggetto passivo del reato costretto a dare o promettere utilità, potrebbe ipotizzarsi la responsabilità in capo a No One Out solo nel caso limite e di probabilità residuale in cui l'esponente di No One Out avesse agito in concorso di persone nel reato con il soggetto attivo e lo avesse fatto con un connesso o correlato interesse o vantaggio dell'ONG.

I suddetti reati potrebbero inoltre realizzarsi in astratto anche avendo quale soggetto attivo il personale di No One Out, che rivesta nel caso la qualifica di incaricato di pubblico servizio, e ciò a titolo esemplificativo e in astratto, ove detto personale ponesse in essere condotte che costringano o inducano i beneficiari e le controparti di un progetto a dare o promettere denaro o altra utilità a fronte dell'omissione di atti dovuti ovvero di un trattamento più favorevole per esempio nel certificare come avvenuta una formazione anche se non è stata realizzata. In tal caso risulterà comunque necessario, ai fini della configurabilità della rilevanza della condotta nella prospettiva di cui al d.lgs. 231/01, la rigorosa distinzione tra i casi in cui l'azione o l'omissione in questione abbia avuto luogo nell'interesse o a vantaggio di No One Out (con conseguente responsabilità ex d.lgs. 231 del medesimo) e i diversi casi in cui il dipendente o il collaboratore abbia semplicemente agito nell'esclusivo interesse o vantaggio proprio (come potrebbe avvenire con maggior grado di probabilità) connotandosi come dipendente o collaboratore infedele e agendo pertanto in danno di No One Out.

I reati di Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318¹¹-319¹² c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio¹³ (art.320 c.p.) e Istigazione alla corruzione¹⁴ (art. 322 c.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti di No One Out (dipendenti e non) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di agevolare e far ottenere a No One Out i vantaggi di cui sopra.

Anche in tal caso, gli esponenti dell'ONG possono porre in essere la fattispecie di reato in esame tanto come corruttori che come corrotti ove, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio nell'espletamento delle funzioni derivanti dai contratti stipulati con AICS o altro finanziatore pubblico, accettino offerta o promessa di denaro o di altra utilità dai beneficiari e/o controparti, per far porre in essere un atto del proprio ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. A titolo esemplificativo: nel caso in cui la controparte locale offre denaro o altri servizi

¹¹ "Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

¹² "Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

¹³ "1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

¹⁴ "1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Parte speciale

affinché venga dichiarato da parte dell'ONG il raggiungimento di un risultato necessario per il mantenimento di un rating o di un vantaggio personale o collettivo della controparte stessa. Anche in questo caso ai fini della configurabilità della responsabilità ex d.lgs. 231/01 non potranno prendersi in esame i casi in cui la condotta sia stata posta in essere nell'esclusivo interesse o vantaggio del soggetto agente e quindi sarà necessario che la dazione illecita o la promessa di utilità sia avvenuta ad interesse o vantaggio di No One Out.

Il reato di Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)¹⁵ potrebbe astrattamente configurarsi nel rapporto con i soggetti elencati nella norma che prevede l'applicabilità dei reati ivi previsti (e più precisamente sopra descritti), estendendola ai soggetti citati nella fattispecie stessa

Il reato di Corruzione in atti giudiziari¹⁶ (art. 319 ter) si potrebbe configurare nel caso in cui No One Out sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (quale, ad esempio, un magistrato, un

¹⁵ "1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative."

¹⁶ "1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Parte speciale

cancelliere, un consulente tecnico o altro ausiliario o incaricato dal Giudice).

Il reato di Abuso d'ufficio¹⁷ (art. 323 c.p.) potrebbe astrattamente concretizzarsi nella condotta di concorso con un funzionario pubblico volta a far ricevere a No One Out un provvedimento di favore in assenza dei requisiti di ONG.

Il reato di Traffico di influenze illecite¹⁸ (art. 346-bis c.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente di No One Out interceda a beneficio di altro Ente, soggetto o azienda da cui la ONG riceva vantaggio nei confronti di un Pubblico Ufficiale con cui si hanno relazioni, ad esempio in ragione delle attività svolte.

Per quanto riguarda il reato di "turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)"¹⁹esso potrebbe realizzarsi nel caso in cui No One Out, per ottenere l'affidamento di un progetto o in fase di selezione del contraente, impedisca o turbi il regolare svolgimento della gara o cerchi di allontanare offerenti.

Il reato di "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)"²⁰ potrebbe realizzarsi allorché No One Out con condotte fraudolente si intervenisse nella fase di predisposizione del bando in cui la PA deve stabilire le modalità per la scelta del contraente, con l'intento di turbare il procedimento amministrativo e il contenuto del bando.

Per quanto riguarda il reato di Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986 e s.m.i.) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020. Art.2 modificato da D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022²¹ questo potrebbe realizzarsi in caso di mancato o inesatto adempimento doloso volto a frodare lo Stato o altro ente pubblico in esecuzione di un contratto di pubblica fornitura quale può configurarsi per esempio un progetto da realizzarsi in un PVS.

Da quanto appena descritto appare evidente che il rischio di commissione di reati contro la PA è strettamente correlato alle seguenti aree di attività:

- Reclutamento, selezione e gestione del personale (compresi i collaboratori che hanno poteri

¹⁷ "1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni e del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità".

¹⁸ "1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

¹⁹ "Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

²⁰ "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

²¹ "Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

Parte speciale

-
- di rappresentanza);
 - Rapporti con la pubblica amministrazione;
 - Gestione degli adempimenti necessari per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni da parte della Pubblica Amministrazione (per es. accreditamento presso la UE e/o l'AICS), nonché per l'emissione di altri provvedimenti occasionali da parte della medesima;
 - Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli;
 - Contratti pubblici, ivi compresi gli affidamenti di progetti nei PVS.
 - Area economico finanziaria;
 - Selezione e gestione rapporti con consulenti e fornitori;
 - Gestione Acquisti, Ordini di pagamento e cassa;

Da specificare che le provviste per la commissione dei reati di corruzione nell'interesse o a vantaggio di No One Out possono, ad esempio, generarsi con la fatturazione di operazioni inesistenti oppure mediante spese di rappresentanza, sponsorizzazione, liberalità, omaggi e regalie ovvero tramite la voce di rimborsi spese fittizie.

2. Protocolli preventivi adottati

Al fine di mitigare e prevenire la commissione dei reati contro la PA, No One Out si è dotata di un sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, mansionigramma per le figure chiave, procedure dettagliate, istruzioni e regolamenti in modo tale da garantire:

- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo ritenuto sensibile, tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- definizione di ruoli con particolare riferimento alle responsabilità, rappresentanza e riporto gerarchico;
- formale conferimento di poteri, mediante apposita delega ovvero attraverso il rilascio di una specifica procura scritta, a tutti coloro (dipendenti, membri degli organi sociali, collaboratori, consulenti, ecc.) che intrattengono per conto di No One Out rapporti con la P.A.;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità delle responsabilità attribuite mediante apposite comunicazioni indirizzate al personale interno (ordini di servizio, circolari, ecc.) ovvero rese conoscibili ai terzi interessati, con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante attraverso l'utilizzo di appositi moduli, aventi adeguato livello di formalizzazione;
- divieto di accettare omaggi o regalie, eccedenti i 100 €;
- previsione di specifici meccanismi di controllo e monitoraggio, finalizzati alla rilevazione di eventuali anomalie e/o violazioni delle procedure;
- previsione di livelli autorizzativi e tracciabilità dei processi decisionali;

Oltre a ciò, per quanto strettamente attiene agli incontri con esponenti delle Pubbliche Amministrazioni, No One Out e più in genere i Rapporti P.A., la ONG si è dotata di una specifica procedura con la quale ha previsto, tra l'altro:

- obbligo di lasciare traccia documentale delle riunioni intercorse con i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, contenente, tra l'altro, l'oggetto della riunione, la sede, i partecipanti, la data, l'ora di inizio e fine, indicazione di eventuali anomalie;
- regole di comportamento in occasione di detti incontri;
- partecipazione a detti incontri di almeno due esponenti di No One Out
- verbalizzazione/relazione degli incontri più rilevanti;
- report periodico verso l'ODV degli incontri effettuati con esponenti della PA.

Parte speciale

Per quanto concerne il processo di relativo agli acquisti No One Out si è dotata di specifiche procedure, prevedendo, tra l'altro, i seguenti protocolli preventivi:

- a) istituzione di un Albo dei Fornitori, suddiviso per categorie merceologiche, aperto o soggetto a revisione con periodicità non superiore a quella annuale, da cui attingere per le richieste di preventivo e le ricerche di mercato;
- b) Definizione di soglie autorizzative per gli acquisti, differenziate in ragione dell'importo della spesa secondo la tabella sottostante:

SOGLIA	STANDARD MINIMI RICHIESTI	RESPONSABILITÀ	AUTORIZZAZIONE	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO /CONTRATTO
Fino a 100,00 €	Spese di modico valore Acquisto diretto, raccolta di fattura o ricevuta originale	Responsabilità del collaboratore responsabile del budget relativo all'acquisto		Pagamento tracciato o acquisto in contanti
Da 100,01 € a 5.000,00€	Acquisto diretto di beni e servizi Acquisto diretto, dopo verifica dei prezzi di mercato, raccolta di fattura o ricevuta originale	Richiesta inoltrata dal collaboratore responsabile del budget relativo all'acquisto	Approvazione della Direzione	Pagamento tracciato
Da 5.000,01€ a 100.000,00€	Procedura negoziata con richiesta di 3 preventivi Procedura che si svolge attraverso lettera d'invito, organizzazione del CVA, lettera d'ordine del bene/servizio e fattura o ricevuta originale	Richiesta inoltrata dal collaboratore responsabile del budget relativo all'acquisto	Approvazione da parte del CVA	Contratto di acquisto e pagamento tracciato
Da 100.000,01€ a 300.000,00€	Procedura selettiva ristretta Procedura che si svolge attraverso l'invito a 5 operatori a livello nazionale	CVA	Approvazione da parte del CVA a seguito di autorizzazione del CD	Contratto di acquisto e pagamento tracciato
Superiore a 300.000,01€	Procedura competitiva aperta a livello internazionale	CVA	Approvazione da parte del CVA a seguito di autorizzazione del CD	Contratto di acquisto e pagamento tracciato

c)

La scelta del contraente deve avvenire sempre secondo criteri di economicità e/o con riferimento al rapporto qualità/prezzo, ma in ogni caso tale valutazione deve essere motivata e deve esserne tenuta traccia scritta;

Il pagamento delle fatture avviene da parte dell'Ufficio Contabilità, previa verifica della congruità ed integrità della documentazione e del rispetto delle procedure;

L'Ufficio contabilità garantisce la conservazione documentale e la tracciabilità dei pagamenti;

In ogni caso si procede alla valutazione delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti al fine di valutare la congruità dei prezzi presentati in sede di offerta per l'esecuzione dei servizi e l'acquisizione di beni e servizi.

Per quanto concerne il processo di Gestione Risorse Umane No One Out ha adottato apposite procedure inerenti:

- Gestione selezione-assunzione e dimissioni personale
- Gestione valutazione Sistema Premiale
- Gestione profili professionali

Secondo tali procedure No One Out osserva i seguenti protocolli preventivi:

- a) la definizione dei requisiti minimi e delle qualifiche che deve possedere il personale dell'azienda;
- b) la selezione delle risorse viene effettuata nei limiti di rispetto del budget prestabiliti, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo e garantendo la tracciabilità e la trasparenza delle

Parte speciale

-
- valutazioni e delle scelte operate, in particolar modo deve essere garantito:
- i. la pubblicità dell'avviso di selezione del personale, sempre, anche mediante pubblicazione sul sito internet aziendale;
 - ii. la parità di trattamento nella fase di selezione e l'assenza di discriminazioni;
 - iii. un congruo termine per la presentazione delle candidature e un congruo preavviso per la convocazione alle selezioni;
 - iv. La presenza di un sistema di gestione della selezione per il personale apicale, improntato alla massima trasparenza;
 - v. la verbalizzazione di tutte le fasi di selezione del personale, compresi i colloqui e i giudizi sintetici espressi circa ciascun candidato, e la conservazione di detti verbali;
 - vi. il divieto assoluto di ammettere alla selezione soggetti le cui candidature non pervengano attraverso i canali previsti mediante l'avviso pubblicato ovvero che siano stati "segnalati" da fornitori e/o beneficiari dei progetti o da soggetti politicamente esposti, o comunque da esponenti degli Enti finanziatori.
 - vii. Il sistema premiale è improntato a criteri di obiettività. I premi sono corrisposti sulla base di criteri oggettivi, misurabili e trasparenti approvati dal Consiglio Direttivo.
- c) il dimensionamento e la tipologia di organico impiegato devono essere sempre congrui con l'attività svolta e quanto previsto dalla normativa in materia.
- d) in caso di rimborso spese per viaggi/trasferte ai dipendenti e collaboratori oltre ad un'autorizzazione preventiva alla trasferta da parte del Direttore, è prevista l'approvazione del pagamento da parte dello stesso e da parte del Responsabile del Servizio nel caso di servizi che facciano capo direttamente ad esso, previa verifica di congruenza, completezza e correttezza delle note spese presentate;
- e) i sistemi premiali delle risorse interne sono basati su target di performance misurabili, raggiungibili e concreti.

3. Principi e regole di comportamento

Relativamente ai Rapporti con la PA, nell'ambito della categoria dei reati in trattazione, la ONG impone:

l'OBBLIGO di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano le diverse attività svolte all'interno di No One Out ed impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa in materia;
- instaurare e mantenere rapporti con la PA basati su criteri di massima correttezza e trasparenza; nel caso in cui emergano, nell'ambito del rapporto con la PA, criticità di qualsiasi natura o conflitto di interesse deve esserne data, con nota scritta, tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- porre particolare attenzione all'attuazione e al controllo degli adempimenti richiesti dalla PA e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie nel rispetto delle modalità di segnalazione prescritte;
- tracciare tutti i contatti, anche attraverso annotazioni nelle relative pratiche, con i funzionari pubblici. Redigere un verbale delle riunioni intercorse con i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, contenente, tra l'altro, l'oggetto della riunione, la sede, i partecipanti, la data, l'ora di inizio e fine. Nel caso di riunioni rilevanti per l'attività di No One Out, ovvero di particolari criticità ai fini del rischio ex D.Lgs. 231/01, provvedere a trasmettere un apposito verbale all'Organismo di Vigilanza per informarlo dei fatti intercorsi;
- segnalare immediatamente all'OdV qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della PA o di un incaricato di pubblico servizio o di episodi di tentativi di corruzione di cui si dovesse essere destinatari o semplicemente

Parte speciale

-
- venire a conoscenza; nel caso la segnalazione sia stata effettuata al superiore gerarchico, lo stesso deve trasmettere tempestivamente la segnalazione ricevuta all'OdV;
 - rendere noti tutti i conflitti di interessi, reali o potenziali, e segnalarli all'OdV, astenendosi dal prendere parte alle decisioni in cui tali interessi sono coinvolti;
 - astenersi in caso di situazioni tali da determinare la presenza di un conflitto di interessi proprio o di un prossimo congiunto.

il DIVIETO di:

- effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- accettare elargizioni in danaro o regalie;
- promettere, offrire o consegnare denaro, omaggi, regalie altre utilità o accordare vantaggi di qualsiasi natura, anche per interposta persona, in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la ONG e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite o, comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto;
- influenzare o determinare le decisioni dei soggetti operanti per nome e per conto della PA con violenza, forza o inganno;
- eseguire prestazioni e/o riconoscere compensi in favore dei consulenti, collaboratori esterni che non siano adeguatamente giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere, al rapporto contrattuale in essere con No One Out ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare finanziamenti a partiti politici al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente;
- Di vigilare affinché qualunque tipo di erogazione di fondi:
 - a) Sia deliberata e/o approvato così come previsto dalle procedure, previa adeguata istruttoria cui partecipino soggetti e funzioni diverse all'interno di No One Out in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni aziendali.
 - b) Presupponga una approfondita e documentata conoscenza dei beneficiari, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo del beneficiario.
- formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti di No One Out;
- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;
- impedire, occultare dati, documenti e informazioni in occasione di visite ispettive da parte degli enti di controllo al fine di influenzarne impropriamente l'esito;
- appropriarsi di somme di denaro o di cose mobili altrui di cui si è in possesso in ragione del proprio ufficio o servizio;
- porre in essere qualsiasi attività tale da recare offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violare specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente tramite apposita programmazione degli interventi e con il supporto delle altre funzioni competenti:

- il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato

Parte speciale

- o vi siano altre anomalie;
- le segnalazioni eventualmente provenienti, attraverso i canali appositamente predisposti, da tutti coloro che operano per conto di No One Out in relazione ad eventuali comportamenti delittuosi, quali ad esempio richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione compiuti da funzionari della PA o tentativi di corruzione da personale interno;
 - i flussi finanziari aziendali, ed in particolare controlla, le riconciliazioni contabili bancarie e di cassa, le uscite di cassa ed il rispetto dei limiti dei pagamenti/incassi in contanti; controlla, inoltre la documentazione aziendale con particolare riferimento alle fatture passive, liberalità, donazioni e sponsorizzazioni;
 - le attività connesse alle Aree a Rischio per verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e del Codice Etico (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, reporting verso gli organi deputati, ecc.);
 - le commesse contrattualizzate, verificando a campione i contratti stipulati e le procedure utilizzate per l'acquisizione della commessa, gli eventuali collaboratori utilizzati, verificando per questi ultimi la contrattualizzazione degli stessi, l'attività concretamente svolta dai medesimi, l'assenza di rapporti con soggetti politicamente esposti, la fatturazione e i flussi finanziari corrispondenti;
 - le procedure di selezione del personale, anche con specifico riferimento agli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, acquisendo, anche a campione, la documentazione delle procedure di selezione suddette;
 - gli acquisti di beni o servizi, avendo cura di verificare, anche a campione, l'effettiva prestazione del servizio o consegna del bene da parte del fornitore, la congruità del prezzo e l'insussistenza di rapporti con soggetti politicamente esposti, con rappresentanti degli enti clienti ovvero con esponenti aziendali;
 - le consulenze affidate, anche a professionisti esterni, avendo cura di verificare i criteri utilizzati per la scelta del professionista ed il conferimento dell'incarico, l'effettiva prestazione della consulenza, anche mediante acquisizione della relativa documentazione, la congruità del prezzo e l'insussistenza di rapporti con soggetti politicamente esposti, con rappresentanti degli enti committenti ovvero con esponenti aziendali;

Per lo svolgimento di tali verifiche, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

SEZIONE B) - REATI SOCIETARI

Gli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto contemplano i cosiddetti reati societari e i reati finanziari o abusi di mercato. Di questi rischi di reati solo alcuni sono stati ritenuti inerenti per No One Out, ovvero:

- False comunicazioni sociali (Artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2621-ter c.c. modificati da L.69 del 27 maggio 2015)
- Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010)
- Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (Art.2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (Art.2635 c.c. modificato dal D.Lgs.n.201 del 29 ottobre 2016, dal D.Lgs n.38 del 15 marzo 2017 e da L. n.3 del 9 gennaio 2019)
- Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c. introdotto dal D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e modificato da L..n.3 del 9 gennaio 2019)
- Pene accessorie (Art.2635-ter c.c. introdotto dal D.Lg. n.38 del 15 marzo 2017)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c. modificato dal D.Lgs.n.180 del 16 novembre 2015)

Si può osservare come l'interesse del legislatore sia volto ad assicurare la trasparenza nei documenti contabile nella gestione societaria e, più in generale, la corretta informazione ai terzi.

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

In considerazione della ratio normativa volta alla tutela dei soci e dei terzi, il processo che risulta presentare una sensibilità diretta ai rischi di reato in esame è quello relativo alla Approvazione del Bilancio di Esercizio da parte dell'Assemblea e pertanto si illustrano sinteticamente di seguito le potenziali fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 che potrebbero astrattamente verificarsi.

Il reato di False comunicazioni sociali (Artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2621-ter c.c. modificati da L.69 del 27 maggio 2015)²² (art. 2621 c.c.) e di Fatti di lieve entità²³ (art. 2621-bis c.c.) potrebbero realizzarsi, ad esempio in cui gli amministratori o comunque di esponenti di No One Out (personale amministrativo-contabile e non) esponano nelle comunicazioni sociali previste dalla legge dei fatti non corrispondenti al vero al fine di indurre in errore soci o terzi circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto per la ONG. A titolo esemplificativo, tra i modi più ricorrenti di realizzazione dei rischi di reato in esame, si segnalano tutte quelle forme dirette a modificare i dati contabili presenti sul sistema informatico, per fornire

²² "1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2. La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi".

²³ "1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta. 2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Parte speciale

una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali.

Il reato di Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010²⁴) potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di occultamento di documenti amministrativo-contabili, da parte del personale degli uffici amministrativi, per ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato di Indebita restituzione dei conferimenti²⁵ (art. 2626 c.c.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci, ovvero li liberino dall'obbligo di eseguirli.

I reati di Illegale ripartizione di utili e riserve²⁶ (art. 2627 c.c.) nel caso in cui, ad esempio, gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato di Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante²⁷ (art. 2628 c.c.) nel caso in cui, ad esempio, No One Out acquisti o sottoscriva proprie quote sociali o quote di No One Out controllante cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

I reati di Operazioni in pregiudizio dei creditori²⁸ (art. 2629 c.c.) nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni cagionando danno ai creditori.

Il reato di Formazione fittizia del capitale²⁹ (art. 2632 c.c.) potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, altresì attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Il reato di Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori³⁰ (art. 2633 c.c.) potrebbe

²⁴ "1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

²⁵ "Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

²⁶ "1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 2. La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

²⁷ "1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o dalle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

²⁸ "1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società, scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

²⁹ "Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

³⁰ "1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento

Parte speciale

configurarsi nel caso in cui No One Out fosse posta in liquidazione, ovvero mediante concorso in caso di altro ETS posto in liquidazione, laddove fossero poste in essere operazioni che cagionino danno ai creditori, mediante ripartizione di beni sociali tra i soci prima di avere estinto più obbligazioni verso i creditori o di avere accantonato le somme necessarie a soddisfarli.

Il reato di Corruzione tra privati (Art.2635 c.c. modificato dal D.Lgs.n.201 del 29 ottobre 2016, dal D.Lgs n.38 del 15 marzo 2017 e da L. n.3 del 9 gennaio 2019)³¹ per esempio potrebbe verificarsi nel caso in cui un soggetto apicale di No One Out stipuli un contratto con un determinato fornitore, vicino a un funzionario dell'AICS, dietro la promessa dello stesso di una sponsorizzazione volta a favorire l'accreditamento di No One Out anche in mancanza di uno o più presupposti.

Il reato di Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c. introdotto dal D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e modificato da L.n.3 del 9 gennaio 2019)³² potrebbe verificarsi nel caso in cui un soggetto apicale di No One Out offra l'assunzione di una persona vicina ad un apicale di un fornitore, affinché venga sottoscritto un contratto tra quest'ultima e No One Out a condizioni vantaggiose per la ONG senza che vi sia tuttavia accettazione.

Le Pene accessorie (Art.2635-ter c.c. introdotto dal D.Lg. n.38 del 15 marzo 2017)³³ si manifesta nel caso in cui un soggetto apicale di No One Out fosse condannato per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma. In tal caso questo comporta l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.

Il reato di Illecita influenza sull'assemblea³⁴ (art. 2636 c.c.) potrebbe verificarsi nel caso in cui gli amministratori determinino fraudolentemente la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare un profitto per No One Out o comunque assumendo una deliberazione che vada a vantaggio della stessa, per esempio al fine di garantire la continuità operativa.

Reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c. modificato dal D.Lgs.n.180 del 16 novembre 2015)³⁵ potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in

del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

³¹ “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

³² “1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

³³ “La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.”

³⁴ “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

³⁵ “1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti

Parte speciale

cui, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongono atti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti, concernenti la situazione medesima, che sarebbero dovuti essere oggetto di comunicazione alle autorità di vigilanza.

I processi maggiormente a rischio, in ordine ai reati sopra elencati, sono:

- Processo Governance e direzione generale
- Processo Amministrazione, approvazione del bilancio;
- Processo Acquisti;
- Processo Gestione Risorse Umane.

2. Protocolli preventivi adottati

Le modalità operative, l'iter approvativo e le tempistiche di svolgimento delle singole attività legate al processo individuato al paragrafo precedente garantiscono la tracciabilità e la verificabilità delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi di No One Out. I diversi responsabili, infatti, sono tenuti a garantire la coerenza, congruità, correttezza e veridicità delle operazioni effettuate, la corretta archiviazione e conservazione della documentazione elaborata, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione delle attività e degli adempimenti di competenza al fine di consentirne la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate. Per ciascuna area organizzativa è infatti identificato il personale preposto alla trasmissione tempestiva di tutta la documentazione richiesta dagli Organi Sociali, dai membri dell'Organo di controllo, della società di revisione e dall'OdV nell'ambito della propria attività.

Sono previste, inoltre, riunioni periodiche, secondo un calendario prestabilito e condiviso tra Direttore, Presidente, Organo di Controllo e OdV per verificare l'osservanza della normativa di riferimento e la corretta applicazione dei principi contabili e, in caso di condotte delittuose o non conformi alle procedure, per prevedere azioni correttive o disciplinari da intraprendere nel rispetto del sistema sanzionatorio vigente. Al termine di tali riunioni viene redatto un apposito verbale.

Per quanto concerne il processo di Approvazione del bilancio d'esercizio che, come già evidenziato, rappresenta il processo principale per la possibile commissione dei reati in oggetto, No One Out si è dotata dei seguenti protocolli preventivi:

- a. Obbligo per tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o degli altri documenti simili di tenere un comportamento corretto e di massima collaborazione verso tutti gli organi sociali e di vigilanza preposti;
- b. attività di formazione continua dei dipendenti che operano in contabilità sulle principali nozioni di bilancio (principi contabili, norme di legge, sanzioni, ecc.);
- c. tracciabilità delle operazioni e dei passaggi di inserimento dati, registrazione/cancellazione di scritture contabili, ecc., nonché identificazione dei soggetti che ne sono stati gli autori, così da consentire un controllo costante e garantire l'individuazione di eventuali operazioni sospette o inusuali;

al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

Parte speciale

-
- d. il bilancio è soggetto al controllo dell'organo di controllo e della società di revisione che rispondono a requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità con cui si intrattengono rapporti improntati su principi di trasparenza e correttezza; i dirigenti delle funzioni coinvolte nell'elaborazione della bozza di bilancio, o di altre comunicazioni sociali, sono responsabili della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
 - e. svolgimento di una riunione collegiale tra OdV, organo di controllo, Direttore e responsabile dell'amministrazione prima dell'approvazione del bilancio e dopo la predisposizione del progetto di bilancio al fine di verificare l'effettiva applicazione delle procedure;
 - f. definizione dei ruoli e delle responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento delladocumentazione contabile e del fascicolo di bilancio.

I documenti del bilancio di esercizio devono essere redatti rispettando requisiti di chiarezza, completezza e devono permettere la tracciatura delle operazioni e dei soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel sistema.

Per quanto concerne Processo Acquisti e il Processo Gestione Risorse Umane si richiamano i protocolli preventivi già dettagliati nella precedente Sezione A).

3. Principi e regole di comportamento

In tutte le operazioni e attività sensibili ai Reati Societari No One Out impone ai soggetti coinvolti:

L'OBBLIGO di:

- Conoscere e rispettare la normativa di riferimento e le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario di No One Out nonché di tutte le disposizioni di legge a tutela della trasparenza, dell'informazione e dell'integrità del capitale;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/istruzioni interne in tutte le attività finalizzate o collegate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali allo scopo di fornire informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di No One Out;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, agevolando e collaborando all'esercizio delle attività di verifica degli enti pubblici di controllo; conoscere e rispettare le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario di No One Out, nonché di tutte le disposizioni di legge a tutela della trasparenza, dell'informazione, dell'integrità del capitale;
- Mantenere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza nel caso in cui vi sia stata una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza, dell'organo di controllo o della Società di revisione e non ostacolare in alcun modo le attività di controllo;
- Rendere disponibili i dati ed i documenti richiesti in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete e veritiere;
- Eseguire gli incassi ed i pagamenti secondo le istruzioni e le modalità di controllo interne; comunicare con tempestività all'OdV eventuali operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse;
- Comunicare all'OdV eventuali ulteriori incarichi conferiti ai membri dell'organo di controllo o alla società di revisione;
- Trasmettere all'organo di controllo, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- Dichiarare l'assenza di conflitti di interesse sia nei processi di acquisto che nei processi di

Parte speciale

selezione del personale.

Il DIVIETO di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate ai sensi dell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001;
- Violare i principi e le procedure/istruzioni interne esistenti previste;
- Esercitare, con qualsiasi mezzo o per interposta persona, "illecita influenza" sull'operato e sulle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- Compiere illecite ripartizioni degli utili e operazioni fraudolente sulle azioni o quote sociali;
- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, documenti, comunicazioni e dati, anche risultanti da valutazioni estimative, falsi, imprecisi, lacunosi, erronei o, comunque, non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria di No One Out;
- Omettere od alterare dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di No One Out ovvero destinati ad essere utilizzati in prospetti informativi;
- Tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione da parte dell'organo di controllo e della società di revisione;
- Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza, diligenza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dai regolamenti nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione prevista dalla normativa;
- Esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di No One Out;
- Porre in essere condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità competenti cui è sottoposta No One Out (ad es. espressa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti);
- Offrire o effettuare pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ad amministratori, direttori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri dell'organo di controllo e liquidatori di enti affinché questi compiano od omettano atti a vantaggio di No One Out, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- Distribuire a rappresentanti di enti e della PA omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico e simbolico valore, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- Versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme, beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti rispetto agli obblighi in essi assunti;
- Accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (come ad es., solo a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a No One Out.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di No One Out potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole contenute nel presente Modello ed alle procedure/istruzioni operative adottate e vigenti (quali ad es. redazione bilancio e

Parte speciale

adempimenti tributari e fiscali).

L'Organismo di Vigilanza, oltre a mantenere traccia delle informazioni ricevute ed inviate, deve conservare agli atti evidenza di tutte le verifiche effettuate. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'OdV deve tracciare tramite appositi verbali tutte le riunioni periodiche con il Consiglio Direttivo, con il Direttore Generale, con l'organo di controllo e la Società di revisione, durante i quali vengono effettuati approfondimenti ed analisi documentali.

In ogni caso, l'ODV si incontra con il Presidente, Direttore, il responsabile dell'amministrazione e l'organo di controllo almeno una volta l'anno per l'esame del progetto di bilancio prima della sua approvazione.

L'OdV, in caso di eventuali situazioni di conflitto di interesse che si venissero a creare all'interno di No One Out, ha il compito di indicare le modalità operative più adeguate alla loro risoluzione.

Parte speciale

SEZIONE C) – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25 (bis, bis 1 e novies) del Decreto prevede alcune fattispecie di reato la cui commissione può originare la responsabilità amministrativa di No One Out. In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

Riguardo i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 del D.Lgs 231/01) :

- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Riguardo i reati informatici e di trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01):

- Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p. modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater- c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater-1 c.p. Introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)
- Frode informatica (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 2018, dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs n. 150 del 10 Ottobre 2022)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art.640-quinquies c.p.)
- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (inserito da D.L.105 21 settembre 2019)

Riguardo i reati di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/01) sono da considerarsi rilevanti in relazione all'attività svolta di No One Out le seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa o per la quale risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 l. 633/1941)
- Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione per elaborare (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941)

Parte speciale

-
- Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (Art. 171-ter L. 633/1941 modificato da Legge n.93 del 14 luglio 2023)
 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 septies e octies, L. 633/1941)

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

In relazione all'attività svolta da No One Out, si illustrano sinteticamente di seguito le potenziali fattispecie di reato previste dagli artt. 25-bis, bis1 e 25 novies che potrebbero astrattamente verificarsi nell'ambito dei processi ritenuti sensibili e che presentano un livello di rischio critico o rilevante.

Con riferimento al primo gruppo di reati, previsti dall'art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/01, si elencano le fattispecie che potrebbero astrattamente verificarsi nell'ambito dei processi ritenuti sensibili e che presentano un livello di rischio critico o rilevante

La fattispecie di Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)³⁶ potrebbe configurarsi con la vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (falsificazione di marchi e griffe) allorquando No One Out importa dall'estero oggetti contraffatti e li pone in distribuzione sul mercato nazionale. A titolo di esempio ma non esaustivo: l'acquisto in un PVS di borse griffate contraffatte e rivendute in Italia.

Nel secondo gruppo di reati, previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01, si elencano le fattispecie che potrebbero astrattamente verificarsi nell'ambito dei processi ritenuti sensibili e che presentano un livello di rischio critico o rilevante.

In considerazione della ratio normativa, i processi che presentano una sensibilità diretta ai rischi di reato sono tutti quelli che presuppongono l'utilizzo di una rete ovvero di un sistema informatico, dunque, tenuto conto delle attività svolte da No One Out, tutti i processi della ONG sono astrattamente esposti al rischio di commissione di tali reati.

In particolare, con riferimento a tutti i processi relativi alla gestione dei progetti, risulta particolarmente sensibile l'attività di rendicontazione.

Pertanto, tali reati potrebbero realizzarsi nell'ambito del più ampio processo relativo alla gestione dei sistemi informativi nel caso, ad esempio, in cui non siano previste o attivate le misure minime di profilazione utente per gli accessi ai diversi programmi e database gestiti da No One Out, con conseguente possibile manipolazione o alterazione illegittima sugli stessi dati, informazioni e programmi con l'obiettivo di far risultare condizioni essenziali utili ad esempio a garantire un maggiore incasso con conseguente ed evidente beneficio economico per No One Out.

I reati in esame potrebbero essere commessi da chiunque abbia accesso ai sistemi informatici di No One Out e, in particolare, dai soggetti con significativa dimestichezza informatica, o da coloro che in qualità di responsabili del trattamento dati o amministratori di sistema siano in possesso di profili di accesso privilegiato ovvero detengano diversi codici di accesso.

Il reato di Falsità in documenti informatici³⁷ (art. 491-bis c.p.) potrebbe realizzarsi nel caso in cui venga commessa, su un documento informatico avente efficacia probatoria, una delle falsità previste dal Capo III (Falsità in atti) del Titolo VII, Libro II, del Codice (Delitti contro la Fede Pubblica).

Il reato di Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico modificato dalla Legge n. 90

³⁶ "Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 c.p. e 474 c.p."

³⁷ "Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatici pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

Parte speciale

del 28 giugno 2024³⁸ (art. 615-ter c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente di No One Out, anche in concorso con terzi, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o anche in banche dati, ovvero vi si mantenga senza titolo.

Il reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)³⁹ potrebbe configurarsi laddove un dipendente fornisca a terzi non autorizzati credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti di No One Out ovvero consentano a terzi di continuare ad utilizzare le predette credenziali pur non avendone più titolo, al fine di procurarsi un profitto eventualmente derivante dalla relazione con i terzi.

Il reato di Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)⁴⁰ potrebbe configurarsi laddove dipendenti di No One Out, per interessi connessi allo svolgimento dell'attività, danneggino, producano, si procurino, diffondano apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici (ad esempio i cosiddetti virus), allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, o i dati in esso contenuti, di un terzo.

Il reato di Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)⁴¹ potrebbe configurarsi laddove un dipendente di No One Out impedisca o interrompa comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero ne rilevi il contenuto, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale processo potrebbe realizzarsi, in concreto, anche in caso di illecito controllo delle comunicazioni dei dipendenti e collaboratori.

Il reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno

38 "[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. [II]. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema 2) se il colpevole per commettere il fatto usa, minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. [III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

39 "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329"

40 "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

41 "[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di al primo comma

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa

[IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema"

Parte speciale

2024)⁴² potrebbe configurarsi laddove soggetti di No One Out installino apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche. Tale reato potrebbe in concreto realizzarsi anche nel caso di installazione di apparecchiature atte a intercettare le comunicazioni telematiche o informatiche dei dipendenti e collaboratori.

Il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici⁴³ (Art. 635-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024) potrebbe configurarsi laddove dipendenti di No One Out pongano in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità⁴⁴ (Art. 635-ter c.p.) potrebbe configurarsi laddove i dipendenti di No One Out ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Il reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici⁴⁵ (Art. 635-quater c.p.) laddove dipendenti di No One Out ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, rendendo in tutto o in parte inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita

Il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o

⁴² [I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

[II]. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni

[III]. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni

⁴³ "[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato»;

⁴⁴ "[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni [II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici [III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)»

⁴⁵ [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. [II]. La pena è aumentata è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Parte speciale

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico⁴⁶ (art. 636-quater-1 Introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024) potrebbe astrattamente configurarsi laddove dipendenti di dipendenti di No One Out detenessero, diffondessero e installassero degli apparecchi o dei software allo scopo, per esempio, di alterare i valori e le cifre della contabilità dei progetti e dei relativi rendiconti.

Il reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità⁴⁷ (Art. 635-quinquies c.p.) potrebbe configurarsi laddove dipendenti di No One Out ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità, rendendo in tutto o in parte inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita. Tali condotte sarebbero aggravate laddove realizzate su sistemi informatici sui quali No One Out o gli addetti della stessa rivestano la qualifica di "operatori di sistema".

Il reato di Frode informatica (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 2018, dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs n. 150 del 10 Ottobre 2022)⁴⁸ nel caso di No One Out potrebbe configurarsi laddove dipendenti e/o collaboratori della ONG mettessero in atto una frode informatica a danno della PA al fine di procurare un vantaggio per la ONG (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: per esempio manomettendo o alterando il pc usato per inviare i dati di rendiconto di un progetto a un finanziatore facendo sì che i dati inviati siano difforni da quelli che effettivamente appaiono sul programma).

La fattispecie di reato prevista nell'articolo rubricato Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica⁴⁹ (Art. 1, co. 11, D.L. 105/2019) potrebbe verificarsi nel caso in cui, in occasione di una visita ispettiva, il soggetto di No One Out incaricato di riferire all'ispettore fornisca delle informazioni non rispondenti al vero con finalità di tutela di No One Out da possibili sanzioni.

Con riferimento al terzo gruppo di reati, previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01, si elencano le fattispecie che potrebbero astrattamente verificarsi nell'ambito dei processi ritenuti sensibili e che presentano un livello di rischio critico o rilevante.

Il reato di Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa o per la quale risulti offeso l'onore o la reputazione⁵⁰ (art.

⁴⁶ [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

[III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

⁴⁷ "1. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

⁴⁸ "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante."

⁴⁹ "Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni".

⁵⁰ "1.Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni)

Parte speciale

171 L. 633/1941) potrebbe configurarsi laddove No One Out, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, anche mediante eventuale emissione della stessa in un sistema di reti telematiche (per esempio utilizzando un software "crakkato").

Il reato di Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione per elaborare⁵¹ (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941) potrebbe realizzarsi laddove No One Out, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero abusivamente duplicasse, distribuisse, vendesse o detenesse a scopo imprenditoriale o concedesse in locazione detti programmi.

Il reato di Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (Art. 171-ter L. 633/1941 modificato da Legge n.93 del 14 luglio 2023)⁵² potrebbe configurarsi laddove No One Out, per lo svolgimento delle proprie attività, ovvero anche nell'attività di formazione rivolta ai dipendenti, ovvero nelle attività di comunicazione, utilizzasse, riproducendoli, trasmettendoli o diffondendoli in pubblico, in tutto o in parte, le opere di cui all'articolo in esame.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 septies⁵³ e octies⁵⁴, L. 633/1941) potrebbero configurarsi laddove No One Out, anche quale eventuale importatore o produttore dei supporti non soggetti a contrassegno, non comunicasse alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione nel commercio o di importazione, i dati necessari alla identificazione dei supporti, ovvero dichiarasse falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge; ovvero laddove No One Out, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse, installasse o modificasse apparati o parte di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad

chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

⁵¹ "1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

⁵² "È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. La Legge n.93 del 14 luglio 2023 ha inserito il comma h-bis nel contrasto alla diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita."

53 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

54 "1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità".

Parte speciale

accesso condizionato.

2. Protocolli preventivi adottati

Al fine di prevenire il presentarsi delle fattispecie delittuose sopra menzionate, No One Out si è dotata di specifici protocolli preventivi:

- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- la definizione delle misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del Titolare;
- la nomina dell' Amministratore di sistema, al quale è designata la gestione e la manutenzione del sistema informatico di No One Out;
- la definizione di un procedimento di autenticazione degli utenti mediante username e password a cui corrisponde un accesso limitato in relazione al ruolo, compiti e responsabilità ricoperte all'interno di No One Out;
- la disattivazione, al momento delle dimissioni/licenziamento dell'utente e/o del collaboratore, dei profili personali;
- la tracciabilità delle attività e operazioni compiute dagli utenti attraverso i log di sistema sottoposti a controlli periodici e formali al fine di evitare il compimento di operazioni non autorizzate o inusuali;
- accesso alla rete informatica aziendale, per la consultazione e l'elaborazione di dati, documenti e informazioni da comunicare o ricevuti dalla PA, ovvero per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, avviene attraverso l'utilizzo di id e password personali; gli operatori sono tenuti a mantenere segrete le loro password;
- protezione del server e dei dati attraverso l'utilizzo di sistemi antintrusione, di software antivirus costantemente aggiornati ed attività di back up.
- limitazioni agli accessi alla rete informatica dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari; sottoscrizione da parte dei dipendenti, collaboratori e consulenti di uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- formare ed informare dipendenti, collaboratori e consulenti sui sistemi informativi, con particolare riferimento all'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi, e alla necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostazione dei sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare l'accesso alla rete informatica interna dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- predisposizione ed aggiornamento annuale del Documento Programmatico di Sicurezza (DPS), nel quale sono analizzate le situazioni aziendali ed organizzate procedure per la garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati;

Parte speciale

-
- la definizione dei comportamenti di assoluta trasparenza e collaborazione da tenere nel caso di visite ispettive.

3. Principi e regole di comportamento

No One Out prescrive una serie di regole comportamentali, di seguito indicate, che devono essere obbligatoriamente seguite dai propri dipendenti, collaboratori, consulenti, membri degli organi sociali e di controllo nonché da soggetti terzi con cui intrattiene relazioni.

L'OBBLIGO di:

- rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici (Codice della Privacy);
- non divulgare informazioni relative ai sistemi informatici di No One Out;
- utilizzare le informazioni, i programmi e le apparecchiature aziendali esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi apparecchiature informatiche senza la preventiva autorizzazione da parte del Direttore;
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Direttore e il responsabile dei sistemi informatici e presentare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria preposta;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla adozione delle misure di sicurezza implementate;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo esterna in caso di visite ispettive;
- indicare con tempestività e correttezza le eventuali misure da adottare qualora si rilevassero delle carenze nella gestione dei sistemi informatici e di protezione dei dati personali;
- adottare misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logistiche per il trattamento dei dati personali;
- evitare di trasferire all'esterno o trasmettere file, documenti o documentazione riservata, senon per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni; astenersi dall'effettuare copie non autorizzate di dati e di software;
- gestire come riservati le informazioni e i dati, non pubblici, relativi a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche);
- in mancanza di specifica autorizzazione, astenersi dall'effettuare copie di dati e di software.

il DIVIETO di:

- rappresentare, alle autorità pubbliche e agli organismi di vigilanza, situazioni non veritiere o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, per influenzarle indebitamente;
- modificare in qualunque modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate, installando o utilizzando software e hardware non approvati di No One Out e non correlati con l'attività professionale ricoperta;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza dei sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.), a meno che non sia esplicitamente contemplato nei propri compiti lavorativi;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare il sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l'interruzione totale o parziale o l'interruzione del suo funzionamento;
- ottenere abusivamente credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici, dei beneficiari o di terze parti, di soggetti pubblici o privati con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate da No One Out, al fine di acquisire informazioni riservate, alterarle e/o cancellarle;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a No One Out le proprie

Parte speciale

- credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- accedere abusivamente al sistema al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni; accedere abusivamente al sistema al fine di acquisire informazioni riservate;
- accedere alle banche dati per ottenere informazioni non strettamente connesse all'attività svolta;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico di No One Out, di beneficiari o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici di No One Out, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici telematici di No One Out, di beneficiari o di terze parti;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a No One Out, le misure di controllo implementate sui sistemi informativi e le modalità con cui tali misure sono applicate;
- distorcere, oscurare, sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità; compiere attività di spamming e di risposta allo spam;
- duplicare programmi per elaboratore;
- installare nella rete aziendale un software che possa impedire, interrompere o danneggiare le comunicazioni all'interno di No One Out o verso l'esterno o che possa rallentare o bloccare l'intera rete informatica;
- installare nella rete aziendale o sui singoli pc, ovvero utilizzare, duplicare un software in violazione della normativa sul diritto d'autore.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In riferimento ai reati in esame, l'OdV ha il compito di monitorare il rispetto degli obblighi e dei divieti impartiti al personale interno effettuando verifiche periodiche, anche a campione:

- sulla protezione della rete e dei sistemi informatici;
- sugli accessi degli utenti, sulla sicurezza dei dati nonché sulle attività di back up svolte da ciascun dipendente;
- sul funzionamento del sistema di tracciamento degli accessi al server;
- sugli accessi effettuati dai dipendenti sul sistema delle cartelle cliniche elettroniche e sulla coerenza degli stessi rispetto al ruolo professionale occupato e alle attività svolte;
- sull'attivazione di un antivirus centralizzato;
- sull'autenticità e la genuinità dei sistemi operativi installati;
- sull'efficacia del sistema di firewall e antintrusione;
- sulle eventuali e personalizzate limitazioni agli accessi a internet e sull'eventuale sussistenza ed efficacia di proxy server;
- sul rispetto delle politiche di autenticazione in ordine all'accesso alla rete wireless.

L'OdV condurrà quindi controlli a campione diretti a verificare le procedure/istruzioni interne ed i protocolli contenuti nel presente Modello nonché l'adeguatezza delle prescrizioni a prevenire i rischi di reato potenziali.

Parte speciale

SEZIONE D) - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTO RICICLAGGIO. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

L'art. 25-octies e octies 1 del Decreto contempla i seguenti reati:

- Ricettazione (Art. 648 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)
- Riciclaggio (Art. 648-bis c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)
- Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)
- Frode informatica (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)
- Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 modificato con D.L. n. 105/2023 coordinato con la legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 e modificato con Legge n. 90 del 28 giugno 2024 coordinato con la Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024)

Relativamente ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, in relazione all'attività svolta da No One Out ed ai rischi nei quali potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per No One Out le seguenti fattispecie di reato:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)
- Frode informatica (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)
-

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Di seguito si riporta una esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame all'interno di No One Out evidenziando una peculiare rischiosità a tal fine del processo Acquisti e del processo di contabile e formazione del bilancio.

Il reato Ricettazione (Art. 648 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)⁵⁵ potrebbe

⁵⁵ "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

Parte speciale

configurarsi laddove un preposto di No One Out, al fine di procurare per la stessa ONG un profitto, acquistasse, ricevesse od occultasse denaro o cose provenienti da un qualunque delitto ovvero si intromettesse a tal fine.

Il reato di Riciclaggio (Art. 648-bis c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)⁵⁶ potrebbe realizzarsi, ove fosse sostituito o trasferito denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiute in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)⁵⁷ si perfeziona con l'impiego in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

Il reato di Autoriciclaggio (Art 648-ter 1 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)⁵⁸ potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui, a seguito della commissione di delitti non colposi (anche estranei a quelli inclusi nel D.Lgs. 231/2001), ad esempio i reati tributari in materia dichiarativa o la truffa, il profitto conseguito sia impiegato in modo tale da occultarne la provenienza illecita.

Il reato di Trasferimento fraudolento di valori Art. 512-bis c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 modificato con D.L. n. 105/2023 coordinato con la legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 e modificato con Legge n. 90 del 28 giugno 2024 coordinato con la Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024)⁵⁹ potrebbe verificarsi nel caso in cui No One out con condotte fraudolente trasferisse fittiziamente ad altri soggetti denaro od altri beni al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio pur continuando dunque ad avere la

⁵⁶ "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

⁵⁷ "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

⁵⁸ "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

⁵⁹ "[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni
[II]. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. ".

Parte speciale

disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne. Per esempio, inviando fondi destinati ad un progetto in un PVS e adoperandosi poi per farne rientrare in Italia la totalità o una parte di essi.

Relativamente ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)⁶⁰ astrattamente potrebbe configurarsi nel caso di No One Out allorché un dipendente o un esponente della ONG utilizzi in maniera fraudolenta una carta di credito intestata alla ONG per acquistare beni o servizi da cedere a terzi e/o funzionari della PA che svolgono un ruolo rilevante nei processi sensibili di No One Out. Carpisca fraudolentemente i dati di una carta di credito per acquistare beni e/o servizi da cedere a terzi e/o funzionari della PA che svolgono un ruolo rilevante nei processi sensibili di No One Out.

Sempre nell'ambito del reato sopra enunciato, si considera "pagamento diverso dal contante" anche eventuali pagamenti fatti con criptovalute che non sono di norma regolamentate ed emesse e garantite da una banca centrale.

Il reato di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)⁶¹ nell'ambito della attività di No One Out potrebbe realizzarsi per astratto installando programmi che dirottano i pagamenti verso beneficiari diversi da quelli inseriti tra i creditori.

(Art. 640 modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022 e dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)⁶² e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis modificato dalla L.161 del 17 ottobre 2017 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)⁶³ potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione da parte del personale di No One Out di documenti attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere, a titolo esemplificativo, contributi pubblici per uno specifico progetto oppure, nella fase di rendicontazione dello stesso, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi delle spese sostenute con evidente

⁶⁰ "Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta"

⁶¹ "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto"

⁶² "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."

⁶³ "La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni (2), finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Parte speciale

vantaggio per la ONG o sempre per esempio, nel caso in cui, vengano rendicontate azioni di progetto mai realizzate o materiali o prestazioni di personale locale mai acquistati o rese.

2. Protocolli preventivi adottati

No One Out, al fine di prevenire e mitigare il rischio di commissione dei reati in esame, prescrive una serie di adempimenti, coerenti con la normativa antiriciclaggio, posti a carico del personale, collaboratori, organi sociali e terze parti coinvolti nei processi ritenuti sensibili, nello specifico:

- obbligo di rispettare i limiti prescritti dalla normativa in materia di antiriciclaggio per i pagamenti/incassi in contanti;
- divieto di trasferimento, anche frazionato, di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a euro 1000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- obbligo di effettuare tempestive comunicazioni delle possibili violazioni degli obblighi in tema di antiriciclaggio agli Organi sociali e all'OdV;
- monitoraggio dei flussi finanziari aziendali in entrata ed in uscita, con particolare attenzione alla regolarità degli incassi e dei pagamenti e dalla corrispondenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti contrattuali coinvolte nella transazione;
- formazione ed informazione, in materia di riciclaggio, del personale coinvolto nei processi sensibili al fine di garantire la conoscenza della normativa vigente e le modalità operative interne di applicazione degli obblighi di legge e di gestione delle operazioni sospette;
- divieto di intrattenere rapporti commerciali e contrattuali con soggetti di cui si conosca o si sospetti l'appartenenza ad organizzazioni criminali o svolgano attività illecite (ricettazione, riciclaggio, terrorismo, ecc.) o che comunque presentino comportamenti non trasparenti e non improntati al rispetto delle norme di legge;
- la selezione dei soggetti con cui intrattenere rapporti commerciali e contrattuali, quali fornitori, consulenti, partner, avviene secondo una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte basata su criteri oggettivi documentabili;
- nei contratti stipulati con i fornitori, consulenti e partner viene inserita una specifica clausola con la quale dichiarano di essere a conoscenza dei principi etici e comportamentali osservati di No One Out e dei principi contenuti nel presente Modello e si impegnano al loro rispetto. In caso di mancato rispetto di detti principi viene prevista l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.

In aggiunta con specifico riferimento al processo acquisti vengono specificamente richiamati i protocolli preventivi previsti alla Sezione A).

3. Principi e regole di comportamento

I soggetti coinvolti nelle aree ritenute a rischio di commissione dei reati in esame tenuti, nell'ambito dei propri compiti e responsabilità, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate:

OBBLIGO di:

- Non compiere atti tali da integrare le fattispecie di reato esaminate nella presente Parte Speciale e sanzionate dall'art. 25-octies del Decreto Legislativo o che, pur non rientrando nelle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- Improntare il proprio comportamento a principi di correttezza e trasparenza nel rispetto della normativa vigente in materia di antiriciclaggio;
- rispettare i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico e le disposizioni

Parte speciale

interne previste dal presente Modello, dalle procedure o comunicate tramite apposite circolari che disciplinano le attività di incasso e pagamento;

- privilegiare modalità di incasso e di pagamento che consentano la tracciabilità delle singole operazioni e, ove ciò non sia possibile, registrare tempestivamente le operazioni effettuate e garantirne la documentabilità.

DIVIETO di:

- compiere atti o agevolare attività e operazioni contrarie alle prescrizioni normative;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- mantenere comportamenti che siano in contrasto con il Codice Etico, il presente Modello e le procedure interne che disciplinano le attività di No One Out;
- intrattenere rapporti commerciali con fornitori, consulenti e partner che compiono o si sospetti che possano compiere attività contrarie alle normative vigenti;
- effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In riferimento ai reati in esame, l'OdV ha il compito di monitorare il rispetto degli obblighi e dei divieti impartiti al personale interno coinvolto nei processi sensibili effettuando verifiche periodiche sui movimenti finanziari di No One Out e sulla corretta e ordinata tenuta dei documenti attestanti le operazioni svolte.

L'OdV condurrà controlli a campione diretti a verificare da un lato la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle procedure/istruzioni interne ad hoc emanate, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente fattibili, proponendo o collaborando, qualora necessario, alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente sezione della Parte Speciale. In particolare, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare controlli a campione sulle fatture passive, selezionate anche con riferimento agli importi più rilevanti e alle operazioni con parti correlate, verificandone la corrispondenza a prestazioni realmente eseguite, la riferibilità a un regolare contratto, la congruità nonché l'effettiva esistenza del corrispondente flusso finanziario.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare, inoltre, le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni, conservando i flussi informativi ricevuti e le evidenze dei controlli eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Parte speciale

SEZIONE E) - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

La legge 3 agosto 2007, n. 123 è intervenuta inserendo l'art. 25-septies, disposizione che estende il regime del D.Lgs. 231/2001 alle ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.)

commessi in violazione o attraverso la mancata applicazione delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro.

La punibilità degli Enti riguarda sia i delitti perseguibili a titolo doloso, in cui vi sia coscienza e volontarietà dell'azione criminosa, sia i delitti colposi, in cui si ravvisa la mancanza di volontarietà nella realizzazione dell'evento giuridico rilevante.

Le sanzioni previste dal Decreto vengono applicate esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente anche potenziale, ovvero quando la violazione o la mancata applicazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempo per No One Out.

Restano pertanto esclusi dalla responsabilità di No One Out gli infortuni derivanti dal c.d. rischio elettivo, ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative e, quindi, imprevedibile e incontrollabile per l'Ente in quanto derivante da una scelta arbitraria del lavoratore che decide di mettersi in condizioni di pericolo esorbitanti rispetto alla normale operatività per soddisfare esigenze personali estranee ai processi di No One Out.

Riguardo i collaboratori impiegati in programmi realizzati all'estero nei PVS, saranno applicati le norme e le leggi specifiche del paese ospitante. No One Out deve comunque adoperarsi per garantire ai propri collaboratori e dipendenti all'estero il più alto livello di protezione possibile applicando specifiche procedure riguardo:

- la prevenzione di incidenti causate dalla non osservanza delle norme di prevenzione di incidenti sul lavoro;
- La gestione della sicurezza generale (moti sociali, situazioni di conflitto, terrorismo, violenza contro le cose e le persone, ecc.)

Prevedendo adeguate misure di contenimento dei rischi e di evacuazione in caso di deterioramento della situazione sociopolitica del paese.

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Le aree e i processi sensibili riferibili ai reati in esame sono connessi alla Gestione della Sicurezza sul Lavoro del personale dipendente, dei consulenti e dei collaboratori esterni di cui No One Out si avvale in particolare per lo svolgimento delle attività svolte al di fuori della sede lavorativa, non trascurando, tuttavia, la tutela del personale che opera stabilmente presso la sede di No One Out, nonché presso gli Uffici distaccati. No One Out ha, pertanto, previsto e implementato un sistema di gestione e prevenzione in materia di sicurezza, in linea alle normative vigenti in materia.

Parte speciale

I reati di Omicidio colposo⁶⁴ (art. 589 c.p.) e Lesioni colpose gravi e gravissime⁶⁵ (art. 590 co. 3 c.p.) potrebbero realizzarsi in particolare nell'ambito dei servizi resi agli enti locali. In astratto si ipotizza il rischio di sanzioni per negligenza o in virtù di una politica di contenimento dei costi che concretizza il vantaggio per No One Out, ad esempio per omessa o ridotta dotazione di Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) e/o riduzione dei controlli per inerzia e/o inadempienza da parte di coloro che sono tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (ossia RSPP, soggetti destinatari di deleghe di funzione specifiche, ecc., nonché i medesimi lavoratori); il tutto aggravato da una mancata comunicazione agli organi competenti in caso di infortunio.

2. Protocolli preventivi adottati

Il presente paragrafo contempla i principi generali e specifici di comportamento, nonché i protocolli adottati, che tutti i soggetti coinvolti (Dipendenti, membri degli Organi Sociali, Collaboratori, ecc.) sono espressamente tenuti ad osservare al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati descritti, nella misura in cui essi operano nelle aree a rischio ed in relazione ai diversi ruoli e obblighi, al fine di impedire la commissione di reati colposi in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi, No One Out ha esplicitato e resi noti le responsabilità ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

il Datore di lavoro ha il compito di:

- nominare, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge di riferimento, il RSPP, il Medico competente, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze;
- fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave specifico;
- garantire il rispetto degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento;
- garantire l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
- garantire la sicurezza dei locali, attrezzature e macchinari ai quali i lavoratori hanno accesso.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio ed alla valutazione dei rischi specifici per le attività svolte all'interno di No One Out;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure/istruzioni di sicurezza specifiche per le attività svolte all'interno di No One Out;

⁶⁴ "1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

⁶⁵ "1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni".

Parte speciale

-
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
 - a partecipare alle consultazioni con i Lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
 - a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria;
 - a monitorare l'effettiva adozione da parte del personale e collaboratori dei dispositivi di protezione individuale ed ogni azione preventiva per la messa in sicurezza degli stessi.

il Medico competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione - ove necessario - della sorveglianza sanitaria, alla adozione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, avendo cura, nell'osservanza delle specifiche disposizioni di legge, di verificare anche la idoneità all'utilizzo degli autoveicoli da parte dei soggetti applicati a funzioni esterne;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischi per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alle risultanze dell'attività di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione dell'attività di controllo sull'esposizione a rischi specifici dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

il Rappresentante dei lavoratori (RSL) viene eletto per rappresentare i Lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riceve la prevista formazione specifica. Può essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito a:

- la designazione del RSPP, del Medico Competente, dei Responsabili e degli incaricati;
- la valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- l'organizzazione delle attività formative;
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori e partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- i Preposti alla prevenzione incendi, all'evacuazione dei luoghi di lavoro, al salvataggio, al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.

Il Datore di lavoro definisce e comunica a tutto il personale la Politica della Sicurezza adottata da No One Out, gli obiettivi da perseguire nel campo della salute e sicurezza sul lavoro e l'impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dei lavoratori, anche tramite i dirigenti o responsabili delegati.

La Politica della Sicurezza riguarda tutti i processi operativi di No One Out e ha l'obiettivo di enunciare i principi ispiratori di ogni singola attività a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di No One Out, nell'ottica della tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Parte speciale

Nel rispetto della Politica della Sicurezza, il Datore di lavoro, con il supporto operativo del RSPP e del Medico Competente, assicura la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale contiene:

- una valutazione di tutti i rischi, relativi alle attività svolte nell'ambito di No One Out, per la sicurezza e la salute sul lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del D. Lgs. 81/2008);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;
- una valutazione del livello di rischio residuo presente all'interno di No One Out nonostante le attività di prevenzione e controllo implementate.

Il DVR viene aggiornato ogni qualvolta che vi siano modifiche nei processi di svolgimento delle attività proprie di No One Out significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori.

3. Principi e regole di comportamento

Al fine di impedire il verificarsi dei Reati in esame, tutti i soggetti coinvolti nell'attività di tutela della salute e della sicurezza e nelle attività esposte a rischi di infortunio sul lavoro sono tenuti a rispettare, ciascuno secondo le proprie competenze, i principi di seguito riportati:

È OBBLIGATORIO:

- identificare ed applicare scrupolosamente le prescrizioni delle norme vigenti in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, e archiviare con diligenza la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni in materia; definire obiettivi, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, allineati con gli impegni definiti nelle politiche aziendali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità e tempi, attribuzione delle responsabilità ed assegnazione di adeguate risorse;
- sensibilizzare la struttura di No One Out, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la programmazione di piani di informazione e formazione incentrati, in particolare, sui seguenti argomenti: monitoraggio, periodicità dei controlli, fruizione dei corsi di formazione, aggiornamento e promozione dell'apprendimento, prevedendo anche corsi differenziati per soggetti esposti a rischi specifici;
- rispettare quanto stabilito in tema di sicurezza sul lavoro; in particolare la segnalazione di una eventuale deviazione dal DVR deve essere rilevata dal RSPP e fornita all'OdV;
- attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
- l'adozione di misure di mantenimento e miglioramento;
- la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in essere in violazione delle norme e relativi provvedimenti disciplinari;
- la coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

Parte speciale

-
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla adozione delle misure previste dalla normativa indicata;
 - osservare le disposizioni impartite dalla Direzione, dai Responsabili e dai Preposti, prendendosi cura della propria salute e sicurezza e valutando sempre con attenzione gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortunio;
 - rispettare le procedure di sicurezza, emergenza trasmesse dal RSPP e le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure vigenti;
 - dare tempestiva segnalazione all'RSPP e all'OdV di eventuali situazioni di pericolo in atto o in potenza o di quasi infortunio, di cui si è venuti a conoscenza, ed informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in caso di morte o lesione personale grave o gravissima;
 - assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure preventive e protettive adottate per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro volte a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
 - assicurare la verificabilità di ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati della funzione, di un report semestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate ed indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione.
 - adottare tempestivamente le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti dell'attività di monitoraggio;
 - compiere un'approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;
 - provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti:
 - cartella sanitaria visite mediche obbligatorie, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
 - registro degli infortuni;
 - DVR;
 - garantire evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
 - adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante, data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica; organizzare e gestire dei corsi di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio (rischio medio e alto), evacuazione e primo soccorso;
 - conservare tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione a cura del RSPP (disponibile sul sistema informativo aziendale) e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
 - effettuare un periodico riesame del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro al fine di valutarne l'efficacia ed efficienza a raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alle contingenze reali di No One Out che ad eventuali cambiamenti nella sua attività o organizzazione;
 - dotare i singoli lavoratori dei dispositivi di protezione individuali in funzione dell'attività lavorativa; gli stessi hanno l'obbligo di farne uso.

È assolutamente VIETATO:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre l'azienda o da favorire l'attuarsi di una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure preventive lasciando libero accesso, ai lavoratori che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione, a zone che espongono a rischi gravi e

Parte speciale

-
- specifici; emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
 - omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;
 - rappresentare situazioni non veritiere o comunicare alle Autorità competenti dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sullo stato delle misure antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro assunte;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulle misure antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro;
 - assumere o somministrare bevande alcoliche nell'ambito dello svolgimento di attività che presentano un maggiore rischio di infortunio e un rischio elevato per la sicurezza, incolumità o la salute di terzi.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- verifiche periodiche, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti qualificati, sul rispetto dei principi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni in materia valutandone periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 - septies del Decreto;
- suggerimento di eventuali azioni correttive qualora vengano rilevate violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di cambiamenti significativi nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- collaborazione alla predisposizione e/o aggiornamento delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'effettivo svolgimento degli incontri o eventi formativi organizzati di No One Out in materia di sicurezza sul lavoro;
- incontra periodicamente le funzioni preposte alla sicurezza, ovvero il Datore di Lavoro, il RSPP, il RLS ed il Medico Responsabile, e partecipa alle loro riunioni periodiche in tema di sicurezza sul lavoro;
- accede a tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di specifici flussi informativi, almeno quadrimestrali, da parte delle funzioni preposte, atti a consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio dei protocolli preventivi e delle eventuali criticità rilevate, nonché degli eventi relativi ad incidenti o infortuni, in atto o potenziali.

Sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'Organismo di Vigilanza conduce verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle aree a rischio, volte ad accertare, da un lato, il rispetto di quanto stabilito nel presente Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente fattibili.

SEZIONE F) – I REATI TRIBUTARI

Con il D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, è stato inserito all'interno del Decreto l'art. 25-quinquiesdecies, che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità giuridica dell'ente attraverso introduzione di alcuni dei reati tributari disciplinati nell'ordinamento con il D.Lgs. 74 del 2000.

A partire dal 14 luglio 2020, con l'emanazione del D.Lgs. n. 75/2020, che ha recepito la c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) l'articolo 25-quinquiesdecies è stato poi modificato:

- attraverso l'inserimento, dopo il comma 1, del comma 1-bis, che ha ampliato il catalogo dei reati tributari con la previsione di applicazione di altri reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 in caso di commissione degli stessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri" e con finalità di evasione dell'imposta sul valore aggiunto per importi non inferiori a dieci milioni di euro ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022 con l'inserimento dell'art. 6 del D.Lgs74/2000 "tentativo".
- attraverso la modifica dei commi 2 e 3, consistente nell'applicazione delle già previste sanzioni pecuniarie e interdittive anche in caso di commissione delle fattispecie di reato previste dal comma 1-bis.
- A seguito dell'analisi effettuata sull'attività svolta di No One Out la commissione dei reati di cui al comma 1-bis è stata ritenuta connotata da scarsa probabilità di verificazione in relazione al contenuto della norma, che si riferisce espressamente alla commissione di tali reati nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e con finalità di evasione dell'imposta sul valore aggiunto per importi non inferiori a dieci milioni di euro. Sia il tipo di reato che il tasso soglia al di sotto del quale il reato non è rilevante ai fini 231 consentono di ritenere tali fattispecie allo stato attuale non applicabili all'Ente in ragione dell'attività condotta.
- Di tutt'altro tenore, invece, le considerazioni circa i reati tributari previsti dal comma 1 dell'art. 25-quinquiesdecies, che sono stati ritenuti come potenzialmente a rischio di commissione per No One Out.

In particolare, sono state individuate le seguenti fattispecie di reato:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)
- Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)
- Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da Art.5 D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Ipotesi di configurazione di alcuni dei predetti reati possono individuarsi, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi:

Parte speciale

Il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)⁶⁶ potrebbe verificarsi con l'indicazione di elementi passivi fittizi all'interno della dichiarazione IVA, come ad esempio l'inserimento all'interno della dichiarazione di una sovrapproduzione o di una fatturazione del tutto inesistente con finalità di abbattimento dei redditi imponibili e conseguimento di un vantaggio patrimoniale illecito.

Il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)⁶⁷ potrebbe essere integrato attraverso l'inserimento in dichiarazione di elementi attivi per ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi o crediti fittizi, attraverso il compimento di operazioni simulate oggettivamente (mai venute ad esistenza) o soggettivamente (operazioni oggettivamente poste in essere ma da soggetti diversi rispetto a No One Out) al fine di ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Affinché tali condotte vengano considerate rilevanti ai fini dell'integrazione del presente reato, tuttavia, è necessario che l'imposta evasa sia superiore a € 30.000,00 per ciascuna imposta e che l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a un milione e cinquecentomila euro in caso di crediti e ritenute fittizie in diminuzione di imposta superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta o comunque a € 30.000,00.

Il reato di Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)⁶⁸ potrebbe essere realizzato tramite l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Il reato di Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre

⁶⁶ "1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

⁶⁷ "1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quanto tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

⁶⁸ 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Parte speciale

2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)⁶⁹ potrebbe realizzarsi quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Il reato di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modific. da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)⁷⁰ potrebbe verificarsi in caso di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti con finalità di consentire al destinatario un vantaggio fiscale e un contestuale vantaggio per No One Out in termini finanziari, relazionali o di affidabilità bancaria.

Il reato di Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)⁷¹ potrebbe verificarsi in caso di volontaria distruzione di una parte della documentazione, ad esempio attraverso incendio doloso della stessa, oppure di volontario occultamento, attraverso la simulazione di un furto, così da rendere maggiormente difficoltosa, se non impossibile, la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

Il reato di Indebita compensazione (Art. 10-quater inserito da Art.5 D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024)⁷² potrebbe verificare allorquando un esponente di No One Out non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti.

Il reato di Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte⁷³ (art. 11 del D.Lgs. 74/2000) potrebbe verificarsi nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo di No One Out alieni simulatamente beni societari (es. crediti, beni mobili, ecc.) al fine di rendere inefficace una somma da riscuotere.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare con maggiore dettaglio le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi episodi di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecime ex D.Lgs. 231/2001.

Sono di seguito elencata pertanto le attività sensibili o maggiormente a rischio identificate con

69 "1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

70 "1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

71 "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari".

72 "[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. [II]. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

[II-bis]. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettività incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito."

73 "1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Parte speciale

riferimento ai reati tributari:

- Gestione Governance e direzione generale, in particolare, il processo relativo alle attività di sponsorizzazioni, omaggistica e donazioni;
- Il processo di Selezione e Gestione Risorse Umane e, in particolare, i processi relativi alla valutazione e alla gestione del sistema premiale;
- Gestione Bilancio e adempimenti fiscali e in particolare i processi relativi alla raccolta della documentazione e all'inserimento dei dati contabili, alla predisposizione del bilancio e alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili;
- Gestione Ciclo Attivo, e in particolare il processo relativo alla fatturazione ai clienti;
- Gestione Ciclo Passivo, con particolare riferimento a tutti i sottoprocessi mappati.

2. Protocolli preventivi adottati

Al fine di mitigare e prevenire la commissione dei reati tributari, No One Out si è dotata di un sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, un sistema di poteri e deleghe formalizzato, procedure e istruzioni operative interne formalizzate strutturato in modo da:

- catalogare i servizi contrattualizzati con le PA e gli altri clienti;
- registrare i contratti e monitorarne le relative scadenze;
- creare uno scadenario di fatturazione;
- assicurare la presenza di un sistema di poteri e deleghe formalizzato;
- assicurare la tracciabilità delle attività effettuate;
- garantire la conservazione documentale relativa alla fatturazione attiva e passiva, anche con riferimento agli scambi di comunicazioni relativi alle fasi preliminari, concomitanti e successive alle attività svolte;
- garantire la tracciabilità delle attività di partecipazione a gare pubbliche e del corretto svolgimento delle attività lavorative ad esse connesse;
- garantire il rispetto dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Codice Etico e dal presente Modello;
- garantire la correttezza e la tracciabilità del processo di fatturazione e delle attività di recupero crediti poste in essere da No One Out;
- mantenere un elevato standard di tracciabilità, controllo e conservazione della documentazione relativa al processo di rendicontazione;
- prevedere stringenti standard da seguire con riferimento all'approvvigionamento dei beni e dei servizi in modo tale da garantire l'effettività della prestazione.

Con specifico riferimento ai processi individuati come sensibili ai fini della prevenzione della commissione dei reati appartenenti a tale famiglia, il codice etico regola le attività di sponsorizzazioni, omaggistica e donazioni e i principi di comportamento ai quali tutti devono attenersi in No One Out;

Nell'ambito del processo di Gestione del Bilancio e adempimenti fiscali sono state adottate le seguenti procedure finalizzate a regolamentare le seguenti attività:

- Gestione del processo di rendicontazione
- Processo di approvvigionamento di beni e servizi e ciclo passivo
- Gestione dei documenti e dei dati

Nell'ambito del processo di Gestione del Ciclo Attivo sono state adottate le seguenti procedure:

- Gestione del processo di rendicontazione
- Modalità dei cespiti aziendali

Nell'ambito del processo di Gestione Acquisti/Gestione Ciclo Passivo sono state adottate le seguenti procedure:

Parte speciale

-
- Processo di approvvigionamento di beni e servizi e ciclo passivo
 - Processo di gestione di valutazione dei fornitori
 - Processo gestione contratti e adempimenti

3. Principi e regole di comportamento

Con riferimento alla commissione dei reati previsti nella presente Sezione viene **fatto espresso divieto** a carico degli Organi Sociali e ai dipendenti tutti di No One Out di:

- Avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- Compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per ammontare inferiore rispetto a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- Emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- Omettere la presentazione di una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- Occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
- Alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni;
- Indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali, in via diretta o indiretta, da integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle precedentemente elencate;
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale;
- Trasmettere informazioni non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di No One Out;
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé comportamenti rilevanti ai fini dell'integrazione delle fattispecie di reato previste dalla presente Sezione, possano potenzialmente, se nuovamente posti in essere, diventarlo.

Inoltre, viene fatto obbligo di:

- Tenere comportamenti conformi a quanto stabilito dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo;
- Rispettare le procedure adottate, con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- Assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della tenuta della contabilità;
- Assicurare la veridicità e la tracciabilità dei dati predisposti;
- Assicurare la corretta conservazione documentale di tutta la documentazione contabile;
- Viene fatto obbligo a tutta la compagine societaria di rispettare i principi di comportamento cui No One Out si ispira e, in particolare, di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, che rispetti le normative vigenti e le procedure aziendali;
- Viene fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme vigenti poste a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, con la finalità di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'Organismo di Vigilanza di No One Out:

- verificare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni e le direttive relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività Sensibili e nei comportamenti da tenere nell'ambito delle attività di accertamento e dell'emissione delle fatture, nella contabilizzazione delle fatture passive e degli altri documenti di spesa (ivi compresi, ad esempio, i DDT), e nella redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- verificare che il Consiglio direttivo adotti efficacemente un sistema di poteri e deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati tributari;
- indicare al Consiglio direttivo, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- procedere annualmente ad un'attività di verifica acquisti a campione volta a vigilare sull'effettivo rispetto degli specifici protocolli di prevenzione adottati;
- attivare e presidiare correttamente la gestione dei flussi informativi.

In particolare, l'OdV deve:

- a) ricevere correttamente le eventuali segnalazioni dalle quali si evincano comportamenti illegali con riferimento a tale famiglia di reato;
- b) analizzare e monitorare correttamente i flussi informativi periodici al fine di individuare eventuali irregolarità o di valutare l'insorgenza di nuove attività sensibili.

Parte speciale

SEZIONE G) – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'Art. 25-quater del Decreto, introdotto dall'Art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

Rispetto alle altre disposizioni del Decreto, l'Art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie.

- Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e modificato con Legge n. 60 del 24 maggio 2023)
- Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p. modificato da DL 7 e L. 43 del 2015)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater 1 c.p. DL 7 e L. 43 del 2015)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p. modificato da DL 7 e L. 43 del 2015)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies 1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies 2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)
- Atto di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 302 c.p. modificato dalla L.n.43/2015.)
- Cospirazione politica mediante accordi (Art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (Artt.1-2 L.342 del 10 maggio 1976)
- Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (Art.3 L.422 del 28 dicembre 1989)
- Pentimento operoso (Art. 5 D.Lgs.n.625/1979)
- Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali (ampliate dalla L. n. 43/2015)
- Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'Art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

In relazione all'attività svolta ed ai rischi nei quali potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per No One Out le seguenti fattispecie di reato:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine

Parte speciale

-
- democratico (Art. 270-bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies 1 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)

Tutti gli altri reati di terrorismo in elenco, si ritiene abbiano scarsa se non nulla possibilità di essere commessi nell'ambito delle attività e servizi erogati da No One Out.

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Il reato di Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (Art. 270-bis c.p. e Art. 270-bis.1 c.p.)⁷⁴. In astratto in un progetto di No One Out potrebbero essere destinate risorse finanziarie e/o strumentali a delle controparti locali collegate ad organizzazioni di cui al presente articolo.

Il reato di Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)⁷⁵ astrattamente potrebbe configurarsi allorché nell'ambito di un progetto in un PVS, condotto da No One Out, direttamente o indirettamente per il tramite di una controparte locale alla quale sono state fornite risorse finanziarie e/o strumentali, si fornisce assistenza nei modi e ai soggetti di cui all'articolo 270-ter c.p..

Il reato di Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 c.p.)⁷⁶. Astrattamente potrebbe configurarsi allorché nell'ambito di un progetto in un PVS, condotto da No One Out, direttamente o indirettamente per il tramite di una controparte locale alla quale sono state fornite risorse finanziarie e/o strumentali, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Il reato di Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)⁷⁷, astrattamente potrebbe essere consumato direttamente da No One Out o indirettamente per il tramite di una controparte locale in un progetto in un PVS, fornendo rifugio o vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate di cui agli Artt. 305 e 306 del c.p..

2. Protocolli preventivi adottati.

⁷⁴ “Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Con l'Art.1 della legge n.60 del 23 maggio 2023 si procederà sempre d'ufficio per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma.”

⁷⁵ “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.”

⁷⁶ “Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.”

⁷⁷ “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.”

Parte speciale

Il presente paragrafo contempla i principi generali e specifici di comportamento, nonché i protocolli adottati, che tutti i soggetti coinvolti (Dipendenti, membri degli Organi Sociali, Collaboratori, ecc.) sono espressamente tenuti ad osservare al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati descritti, nella misura in cui essi operano nelle aree a rischio ed in relazione ai diversi ruoli e obblighi, al fine di impedire la commissione di reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale.

A tal fine, No One Out si è dotata di un sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, un sistema di poteri e deleghe formalizzato, procedure e istruzioni operative interne emanate con apposite circolari strutturato in modo da identificare con esattezza per ogni progetto le attività da svolgersi e il sistema di somministrazione delle stesse;

- Prevedere per ogni attività di progetto affidata a controparti locali formale contratto stabilito secondo la legislazione locale, nel quale siano chiaramente previsti adeguati protocolli di controllo e riscontri oggettivi sulle attività svolte prevedendo in caso di inadempienza adeguate e proporzionali misure risarcitorie e legali a tutela di No One Out e delle eventuali vittime;
- Assumere o dotarsi di collaboratori in possesso delle competenze e dei necessari titoli professionali per implementare i progetti nei PVS;
- Svolgere adeguate verifiche interne sulla gestione dei progetti;
- assicurare la presenza di un sistema di poteri e deleghe formalizzato;
- assicurare la tracciabilità delle attività effettuate;
- garantire la conservazione documentale relativa ai progetti;
- garantire la tracciabilità delle attività nei progetti;
- garantire il rispetto dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Codice Etico e dal presente Modello;

Con specifico riferimento ai processi individuati come sensibili ai fini della prevenzione della commissione dei reati appartenenti a tale famiglia nell'ambito del processo presentazione e gestione progetti nei PVS sono state adottate le seguenti procedure finalizzate a regolamentare le seguenti attività:

- procedura partecipazione a bandi di finanziamento
- Procedura contratti di finanziamento e budget di progetto
- Procedura raccolta fondi e loro rendicontazione
- Procedura Gestione collaboratori e consulenti (sede ed estero)
- Procedura selezione-assunzione-dimissioni personale sede ed estero
- Procedura sicurezza personale estero

I progetti inviano alla sede report periodici sullo stato di avanzamento dei progetti, sullo stato della sicurezza locale e nazionale e sull'appropriatezza dei controlli svolti nei confronti delle controparti locali per prevenire i rischi connessi al compimento dei reati di cui alla presente sezione.

3. Principi e regole di comportamento

I soggetti coinvolti nelle aree ritenute a rischio di commissione dei reati in esame tenuti, nell'ambito dei propri compiti e responsabilità, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate:

OBBLIGO di:

- Non compiere atti tali da integrare le fattispecie di reato esaminate nella presente Parte Speciale e sanzionate dall'art. 25-quinques del Decreto Legislativo o che, pur non rientrando nelle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- Per ogni progetti, rispettare le linee guida prevista dai finanziatori;
- rispettare i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico, dalle disposizioni interne previste dal presente Modello, dalle procedure, o comunicate tramite apposite

Parte speciale

circolari che disciplinano la gestione dei progetti.

- Da parte dei responsabili dei progetti in loco, svolgere periodicamente controlli per verificare l'esistenza di rischi connessi alla commissione dei reati previsti nella presente sezione.

DIVIETO di:

- compiere atti o agevolare attività e operazioni contrarie al codice etico, al presente modello e alle linee guida impartite dai finanziatori;
- mantenere comportamenti che siano in contrasto con il Codice Etico, al presente modello, alle linee guida impartite dai finanziatori e le procedure interne che disciplinano le attività di No One Out;

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, al fine di verificare il rispetto del modello e delle procedure adottate da No One Out analizza le segnalazioni di presunti abusi e violazioni eventualmente ricevute, soprattutto con specifico riferimento ai reati illustrati nella presente sezione. In tal caso l'OdV effettuerà un'ulteriore verifica redigendo apposito verbale. Può inoltre effettuare controlli a campione con riferimento alla corretta applicazione dei protocolli e procedure previste.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione di No One Out necessaria allo svolgimento delle verifiche.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare con maggiore dettaglio le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi episodi di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinques ex D.Lgs. 231/2001.

Sono di seguito elencata pertanto le attività sensibili o maggiormente a rischio identificate con riferimento ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale.

- Processo presentazione e gestione progetti nei PVS
- Processo di gestione delle risorse umane
- Salute e sicurezza anche per quanto concerne la corretta applicazione della legislazione locale nei PVS

Parte speciale

SEZIONE G) – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'articolo 25-quinquies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori di No One Out adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sotto richiamati

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021)
- Pornografia virtuale (Art. 600-quater 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (Art.601 c.p.) modificato dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art. 601-bis c.p.) modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016 e successivamente modificato dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018
- Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603- bis c.p.) modificato dalla legge 199/2016 del 29 Ottobre 2016
- Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p. modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)
- Tortura (Art. 613- bis c.p.) inserito dalla L.110 del 14 luglio 2017
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (Art.613-ter c.p.) inserito dalla L.110 del 14 luglio 2017

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Di seguito si riporta una esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame all'interno di No One Out evidenziando la loro peculiare rischiosità.

Reato di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)⁷⁸. Il reato astrattamente potrebbe essere commesso allorché nell'ambito di un progetto in un PVS, No One Out affida a una controparte locale parte di tale progetto e quest'ultima attraverso propri referenti, eserciti soggezione psichica e fisica nei confronti di terzi, costringendoli a fornire prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, per esempio svolgendo attività lavorative non remunerate.

Il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603- bis c.p.)⁷⁹ potrebbe

⁷⁸ “ Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

⁷⁹ “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

Parte speciale

astrattamente realizzarsi allorché nell'ambito di un progetto in un PVS, No One Out direttamente o affidando a una controparte locale parte di tale progetto, si recluta manodopera in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno con la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti locali e/o collettivi, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si ritiene che i reati di: Tortura (Art. 613- bis c.p.); Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (Art.613-ter c.p.); Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (Art.601 c.p.) modificato dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018; Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art. 601-bis c.p.) modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016 e successivamente modificato dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018; Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.); siano altamente improbabili e quindi non necessitano di particolari misure di prevenzione e di protocolli specifici di mitigazione del rischio se non la normale attività di vigilanza e di corretto controllo svolto dall'OdV e dall'internal audit.

2. Protocolli preventivi adottati.

Il presente paragrafo contempla i principi generali e specifici di comportamento, nonché i protocolli adottati, che tutti i soggetti coinvolti (Dipendenti, membri degli Organi Sociali, Collaboratori, ecc.) sono espressamente tenuti ad osservare al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati descritti, nella misura in cui essi operano nelle aree a rischio ed in relazione ai diversi ruoli e obblighi, al fine di impedire la commissione di reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale.

A tal fine, No One Out si è dotata di un sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, un sistema di poteri e deleghe formalizzato, procedure e istruzioni operative interne emanate con apposite circolari strutturato in modo da: Identificare con esattezza per ogni progetto le attività da svolgersi e il sistema di somministrazione delle stesse;

- Prevedere per ogni attività di progetto affidata a controparti locali formale contratto stabilito secondo la legislazione locale, nel quale siano chiaramente previsti adeguati protocolli di controllo e riscontri oggettivi sulle attività svolte prevedendo in caso di inadempienza adeguate e proporzionali misure risarcitorie e legali a tutela di No One Out e delle eventuali vittime;
- Assumere o dotarsi di collaboratori in possesso delle competenze e dei necessari titoli

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Parte speciale

- professionali per implementare i progetti nei PVS;
- Svolgere adeguate verifiche interne sulla gestione dei progetti;
 - assicurare la presenza di un sistema di poteri e deleghe formalizzato;
 - assicurare la tracciabilità delle attività effettuate;
 - garantire la conservazione documentale relativa ai progetti;
 - garantire la tracciabilità delle attività nei progetti;
 - garantire il rispetto dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Codice Etico e dal presente Modello;

Con specifico riferimento ai processi individuati come sensibili ai fini della prevenzione della commissione dei reati appartenenti a tale famiglia nell'ambito del processo presentazione e gestione progetti nei PVS sono state adottate le seguenti procedure finalizzate a regolamentare le seguenti attività:

- procedura partecipazione a bandi di finanziamento
- Procedura contratti di finanziamento e budget di progetto
- Procedura raccolta fondi e loro rendicontazione
- Procedura Gestione collaboratori e consulenti (sede ed estero)
- Procedura selezione-assunzione-dimissioni personale sede ed estero
- Procedura sicurezza personale estero

I progetti inviano alla sede report periodici sullo stato di avanzamento dei progetti, sullo stato della sicurezza locale e nazionale e sull'appropriatezza dei controlli svolti nei confronti delle controparti locali per prevenire i rischi connessi di cui ai reati della presente sezione.

3. Principi e regole di comportamento

I soggetti coinvolti nelle aree ritenute a rischio di commissione dei reati in esame tenuti, nell'ambito dei propri compiti e responsabilità, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate:

OBBLIGO di:

- Non compiere atti tali da integrare le fattispecie di reato esaminate nella presente Parte Speciale e sanzionate dall'art. 25-quinques del Decreto Legislativo o che, pur non rientrando nelle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- Per ogni progetti, rispettare le linee guida prevista dai finanziatori;
- rispettare i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico, dalle disposizioni interne previste dal presente Modello, dalle procedure, o comunicate tramite apposite circolari che disciplinano la gestione dei progetti;
- Da parte dei responsabili dei progetti in loco, svolgere periodicamente controlli per verificare l'esistenza di rischi connessi alla commissione dei reati previsti nella presente sezione.

DIVIETO di:

- compiere atti o agevolare attività e operazioni contrarie al codice etico, al presente modello e alle linee guida impartite dai finanziatori;
- mantenere comportamenti che siano in contrasto con il Codice Etico, al presente modello, alle linee guida impartite dai finanziatori e le procedure interne che disciplinano le attività di No One Out;

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Parte speciale

L'OdV, al fine di verificare il rispetto del modello e delle procedure adottate da No One Out analizza le segnalazioni di presunti abusi e violazioni eventualmente ricevute, soprattutto con specifico riferimento ai reati illustrati nella presente sezione. In tal caso l'OdV effettuerà un'ulteriore verifica redigendo apposito verbale. Può inoltre effettuare controlli a campione con riferimento alla corretta applicazione dei protocolli e procedure previste.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione di No One Out necessaria allo svolgimento delle verifiche.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare con maggiore dettaglio le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi episodi di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinques ex D.Lgs. 231/2001.

Sono di seguito elencata pertanto le attività sensibili o maggiormente a rischio identificate con riferimento ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale.

- Processo presentazione e gestione progetti nei PVS
- Processo di gestione delle risorse umane
- Salute e sicurezza anche per quanto concerne la corretta applicazione della legislazione locale nei PVS

SEZIONE I): ALTRI REATI

I. Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il Decreto, all'art. 25-decies, inserisce fra i reati presupposto per i quali è ipotizzabile la responsabilità dell'Ente il reato di:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria⁸⁰ (art. 377bis c.p.)

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Tale reato può essere posto in essere da qualunque esponente di No One Out (dipendente e non) che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, anche connessa alla carriera del dipendente o alla posizione del fornitore o dell'esponente dell'ente committente, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata dinnanzi alla autorità giudiziaria a testimoniare nell'ambito di un procedimento penale o civile così da influenzarne il comportamento e ostacolare o turbare la ricerca della verità nel processo.

2. Protocolli preventivi e Principi e regole di comportamento

Al fine di prevenire il verificarsi della fattispecie delittuosa sopra menzionata, oltre a quanto già descritto nella Parte Speciale relativa ai Reati contro la PA (Sezione A), in particolare con riferimento al Processo Gestione Risorse Umane e al Processo Acquisti, i cui protocolli preventivi sono da intendersi qua richiamati, No One Out prevede per gli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori l'obbligo di:

- evitare tassativamente contatti con soggetti che abbiano la veste di testimoni in cui è coinvolto No One Out;
- in evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni, ovvero a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale di competenza dell'Autorità Giudiziaria italiana o straniera;
- mantenere un comportamento corretto, chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Autorità Giudiziarie, alle quali devono essere tempestivamente comunicate tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti;
- segnalare all'OdV, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di divulgazione previsti dalle norme, la richiesta dell'Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, di rendere o produrre dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni.

⁸⁰ "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

3. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione all'osservanza del modello per quanto concerne le prescrizioni di cui alla presente sezione, l'OdV procede a:

- Esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del modello con particolare riferimento alla segnalazione di contatti intercorsi tra esponenti dell'Ente e soggetti che rivestano la qualità di testimoni, potendo anche convocare i medesimi, dopo che abbiano svolto il loro ufficio di testimone, al fine di verificare se abbiano ricevuto pressioni indebite;
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle verifiche eseguite, ivi compresa la verbalizzazione delle eventuali audizioni di cui al punto che precede.

A tal fine, all'OdV è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle verifiche, ivi compresa la documentazione relativa ai procedimenti giudiziari di cui l'Ente o gli esponenti dello stesso siano parte.

II. Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del D.Lgs 231/01 inserisce, tra i reati presupposto che concretano la responsabilità penale degli Enti, il reato di:

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p. modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p. modificato dall'art.5 della legge n.69 del 27 maggio 2015)
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D. Lgs.21 del 1° marzo 2018 e modificato dalla Legge n. 60 del 24 maggio 2023.
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p. ultima modifica L. n.43 del 21 Maggio 2019)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR n. 309/1990 modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n..202 del 29 ottobre 2016)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Art.7 D.L 13 maggio 1991, n.152, coordinato con la legge di conversione 203/91)
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407, comma 2, lettera a n.5 c.p.p.)

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Tra i reati in catalogo, quello più a rischio di commissione è l' Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR n. 309/1990 modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n..202 del 29 ottobre 2016)⁸¹ in quanto No One Out, opera in paesi

⁸¹ "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti,

Parte speciale

in cui i controlli e il contrasto all'uso di sostanze stupefacenti sono scarsi e aggirabili. Potrebbe configurarsi che una o più persone dipendenti di No One Out o soggetti ad essa referenti singolarmente o in associazione, utilizzino ed esportino sostanze stupefacenti dai PVS verso l'Italia.

Il reato di Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)⁸² è da ritenersi estremamente improbabile possa essere commesso, considerato che lo scopo finale è l'ottenimento di un profitto.

Il reato di Associazione per delinquere⁸³ (art. 416 c.p.) potrebbe configurarsi nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, tra quelli mappati dalla presente matrice, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ovvero anche al fine di commettere reati che non siano ricompresi nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. 231/01.

Il reato di Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D. Lgs.21 del 1° marzo 2018 e modificato dalla Legge n. 60 del 24 maggio 2023)⁸⁴ potrebbe configurarsi

anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

⁸² "Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."

⁸³ "1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quiater, 1. 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

⁸⁴ "Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli di Codice penale 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Parte speciale

laddove dipendenti o soggetti apicali di No One Out, anche in concorso, si riuniscano in un'associazione che presenti le caratteristiche tipiche dell'associazione mafiosa e perciò la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e in secondo luogo per ciò che concerne le finalità: il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici allo scopo di realizzare profitti ingiusti per No One Out o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurarne a sé o ad altri.

Il reato di Scambio elettorale politico mafioso⁸⁵ (art. 416-ter c.p.) potrebbe configurarsi laddove dipendenti o soggetti apicali di No One Out accettino o promettano di procurare voti con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p.

I reati concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407, comma 2, lettera a n.5 c.p.p.) si ritengono di improbabile commissione e quindi non vengono trattati.

L'elemento che caratterizza le suddette fattispecie di reato è la creazione di un'organizzazione dotata di un vincolo associativo e di un programma criminoso. L'organizzazione ha come requisito indispensabile un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio criminale, e di un programma criminale duraturo.

L'associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato continuato proprio per il modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che nell'ipotesi in questione non avviene in via occasionale e limitata, bensì, essendo diretto all'attuazione di un vasto programma di criminalità, deve assumere un carattere permanente.

È da rilevare come tale delitto può realizzarsi in tutti i casi in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, tra quelli mappati dalla presente matrice, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ovvero

anche al fine di commettere reati che non siano ricompresi nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. 231/01.

Conseguentemente a quanto appena detto, appare chiaro come il rischio del verificarsi di tale fattispecie di reato possa configurarsi in tutti i processi e sottoprocessi di No One Out, essendo sufficiente un'associazione di tre o più persone finalizzata allo scopo di commettere più delitti che ricomprendono la totalità di quelli mappati in matrice.

Non va trascurata anche l'ipotesi in cui l'organizzazione criminale sia composta solo in parte da apicali o dipendenti di No One Out (in ipotesi anche uno solo) e per la restante parte da soggetti esterni alla stessa.

2. Protocolli preventivi adottati

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà'.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma."

Con l'Art.1 della legge n.60 del 23 maggio 2023 si procederà sempre d'ufficio per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma.

⁸⁵ *"1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis. 2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. 3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. 4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".*

Parte speciale

No One Out, al fine di prevenire e mitigare il rischio di commissione dei reati in esame, prescrive una serie di adempimenti, coerenti con la normativa, posti a carico del personale, collaboratori, organi di governance e terze parti coinvolti nei processi ritenuti sensibili, nello specifico:

- Definizione dei requisiti del personale e dei collaboratori;
- Controlli sul rispetto delle procedure e delle deleghe;
- Formazione continua al personale;
- Controllo periodico dei flussi finanziari sia presso la sede che all'estero;
- Previsione di regole di comportamento nel Codice Etico e verifica del rispetto delle stesse;
- divieto di intrattenere rapporti commerciali e contrattuali, in Italia e nei PVS, con soggetti di cui si conosca o si sospetti l'appartenenza ad organizzazioni criminali o svolgano attività illecite (ricettazione, riciclaggio, terrorismo, ecc.) o che comunque presentino comportamenti non trasparenti e non improntati al rispetto delle norme di legge;
- la selezione dei soggetti con cui intrattenere rapporti commerciali e contrattuali, quali fornitori, consulenti, partner istituzionali e commerciali, avviene previa verifica dell'onorabilità degli stessi e secondo una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte basata su criteri oggettivi documentabili.

Al fine di prevenire la commissione dei reati in trattazione, No One Out impone:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano le diverse attività svolte all'interno di No One Out ed impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa in materia;
- rispettare il Codice Etico;
- comunicare tempestivamente e con nota scritta all'Organismo di Vigilanza situazioni che possano far ipotizzare il compimento di attività illecite o la sussistenza di conflitto di interessi.
- Di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con No One Out e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite o, comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto;
- Di eseguire prestazioni e/o riconoscere compensi in favore dei consulenti, collaboratori esterni che non siano adeguatamente giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere, al rapporto contrattuale in essere con No One Out ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Di erogare finanziamenti a partiti politici al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente;
- Di formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti di No One Out.

3. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione all'osservanza del modello per quanto concerne le prescrizioni di cui alla presente sezione, l'OdV procede a:

- Esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del modello con particolare riferimento alla segnalazione di contatti intercorsi tra esponenti di No One Out e soggetti che rivestano la qualità di testimoni, potendo anche convocare i medesimi, dopo che abbiano svolto il loro ufficio di testimone, al fine di verificare se abbiano ricevuto pressioni indebite;
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle verifiche eseguite, ivi compresa la verbalizzazione delle eventuali audizioni di cui al punto che precede.

A tal fine, all'OdV è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle verifiche, ivi compresa la documentazione relativa ai procedimenti giudiziari di cui l'Ente o gli esponenti dello stesso siano parte.

III. Reati transnazionali

Lo stesso reato di cui al punto II. rileva ai fini 231 anche per quanto riguarda quel tipo di reati, i Reati transnazionali, nel compimento dei quali sono coinvolti soggetti operanti in più Stati. Tra di essi, disciplinati dall'art. 10 della l. 146/2006, rientrano:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Il reato di Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), come già precedentemente analizzato, potrebbe configurarsi nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, tra quelli mappati dalla presente matrice, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ovvero anche al fine di commettere reati che non siano ricompresi nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. 231/01.

Il reato di Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) come già trattato, potrebbe configurarsi laddove dipendenti o soggetti apicali di No One Out, anche in concorso, si riuniscano in un'associazione che presenti le caratteristiche tipiche dell'associazione mafiosa e perciò la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e in secondo luogo per ciò che concerne le finalità: il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici allo scopo di realizzare profitti ingiusti per No One Out o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurarne a sé o ad altri.

2. Protocolli preventivi

Presupposto necessario per la responsabilità di No One Out è che i suindicati reati vengano commessi in un contesto internazionale. Se ciò, in considerazione dell'attività svolta da No One Out, potrebbe avere un impatto importante sull'organizzazione e quindi si tratta di un gruppo di reati che necessita comunque di essere mappato, in considerazione della possibilità che esso venga commesso da dipendenti o soggetti apicali di No One Out in concorso con terzi, in particolare nelle sedi estere.

Inoltre, dal momento che l'art. 3 della legge 146/2006 considera transnazionale quel reato commesso in uno Stato ma di cui "una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato", ben ci si avvede di come i protocolli preventivi debbano sostanzialmente coincidere con quelli previsti per le stesse fattispecie di reato commesse in ambito nazionale, cui si rimanda.

3. Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.

In base a quanto sostenuto poc'anzi, i principi e le regole di comportamento sono sostanzialmente le medesime già affrontate e analizzate nella trattazione delle medesime

Parte speciale

fattispecie di reato commesse in ambito nazionale.

Si rimanda, perciò, oltre a quanto stabilito nel presente Modello nelle trattazioni che precedono, al rispetto costante delle procedure societarie e del Codice Etico di No One Out. Anche con riferimento ai controlli da parte dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne le prescrizioni di cui alla presente sezione, oltre a rimandarsi a quanto stabilito nei paragrafi che precedono per quanto riguarda le medesime tipologie di reato già affrontate, si evidenziano le seguenti verifiche:

- Esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del modello con particolare riferimento alla segnalazione di contatti intercorsi tra esponenti di No One Out e soggetti che rivestano la qualità di testimoni, potendo anche convocare i medesimi, dopo che abbiano svolto il loro ufficio di testimone, al fine di verificare se abbiano ricevuto pressioni indebite;
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle verifiche eseguite, ivi compresa la verbalizzazione delle eventuali audizioni di cui al punto che precede.

A tal fine, all'OdV è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle verifiche, ivi compresa la documentazione relativa ai procedimenti giudiziari di cui l'Ente o gli esponenti dello stesso siano parte.

IV Impiego di lavoratori irregolari

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 inserisce, tra i reati presupposto che concretano la responsabilità penale degli Enti e delle società, il reato di:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica legge n. 50 del 5 maggio 2023 Conversione del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019 e legge n. 50 del 5 maggio 2023 Conversione del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023)
- Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata per l' anno 2022 con decreto del 7 maggio 2022
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da Legge n. 50 del 5 maggio 2023 Conversione del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023).

Il reato più esposto al rischio di commissione per No One Out è Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica legge n. 50 del 5 maggio 2023 Conversione del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023). A tal fine vanno assicurati adeguati controlli anche nei progetti nei PVS volti a verificare che i titoli di soggiorno dei collabori locali non cittadini del paese dove insiste il progetto, siano validi.

Tutti gli altri reati in elenco relativi all'impiego di lavoratori stranieri irregolari, si ritiene abbiano scarsa se non nulla possibilità di essere commessi nell'ambito delle attività e servizi erogati da No One Out

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-

Parte speciale

bis del D.Lgs.n.286/98)⁸⁶ potrebbe in concreto configurarsi laddove No One Out impiegasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e/o in corso di validità. A tal riguardo dovrà farsi riferimento anche a lavoratori formalmente non inquadrati come dipendenti di No One Out, ma che potrebbero rivendicare l'accertamento e/o la costituzione del rapporto di lavoro (ad es. somministrazioni irregolari e altre ipotesi previste dalla legge).

2. Protocolli preventivi

Ai fini della prevenzione del reato di Impiego di lavoratori irregolari, è fatto divieto agli apicali e ai dipendenti di assumere dei comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25- duodecies del D.Lgs. 231/01.

A tal fine va scrupolosamente osservata la procedura "Selezione, assunzione e dimissioni del personale".

Oltre a ciò, è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento rispettoso con quanto stabilito dalle procedure di selezione e assunzione del personale di No One Out in osservanza dei protocolli preventivi in materia di Gestione delle Risorse Umane previsti alla Sezione A), a cui si rinvia;
- nell'ambito delle stesse procedure di cui al punto che precede, verificare la regolarità della documentazione dei candidati;
- laddove No One Out impieghi personale straniero, verificare all'atto dell'assunzione e con cadenza almeno annuale il possesso di titolo in corso di validità per l'ingresso o la permanenza sul territorio dello Stato e laddove il dipendente si rifiuti di fornire tale documentazione procedere alla risoluzione del rapporto;
- acquisire da parte delle ditte appaltatrici di No One Out apposita dichiarazione e documentazione comprovante il possesso da parte dei dipendenti di queste che operano sulla commessa di No One Out di valido titolo per la permanenza sul territorio dello Stato.

È fatto inoltre divieto di impiegare ed assumere alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero in possesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato chiesto, nelle more, il rinnovo.

Inoltre, anche nel caso di assunzione di soggetti svantaggiati, si devono comunque essere rispettate le norme di legge e le procedure aziendali nonché i principi di cui al presente Modello.

3. Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.

L'OdV, nell'ambito delle attività di verifica finalizzate alla prevenzione del reato di cui alla presente sezione promuove una serie di verifiche a campione anche mediante sopralluoghi presso la sede di No One Out, e verifica documentale a campione dei titoli legittimanti il soggiorno sul territorio dello Stato dei dipendenti di No One Out ed ha accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria.

⁸⁶ "12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

V Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del D.Lgs.n.231/01)

Art. 25-terdecies del D.Lgs.n.231/01 inserisce, tra i reati presupposto che concretano la responsabilità penale degli Enti e di No One Out, il reato di:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018 che sostituiscono l'Art. 3 L. 654/1975)

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile.

Il reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018 che sostituiscono l'Art. 3 L. 654/1975)⁸⁷ potrebbe in concreto configurarsi laddove No One Out, impiegando, tanto in Italia che nei progetti nei PVS, alle proprie dipendenze lavoratori stranieri di etnie e religioni diverse, quest'ultimi siano discriminati sia in forma diretta che indiretta tanto da altri dipendenti o da esponenti della ONG.

La discriminazione diretta sussiste "quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga". La discriminazione indiretta sussiste "quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari".

2. Protocolli preventivi

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte di No One Out le seguenti:

- Attività di selezione del personale con assunzione di persone di etnia, nazionalità o religione diversa;
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale di etnia, nazionalità o religione diversa;
- Conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali dove potrebbero essere messe in atto condotte di razzismo o di xenofobia.

3. Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.

L'OdV, nell'ambito delle attività di verifica finalizzate alla prevenzione del reato di cui alla

⁸⁷ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

Parte speciale

presente sezione promuove una serie di verifiche a campione anche mediante sopralluoghi presso la sede di No One Out, e verifica, eventualmente anche con la somministrazione di questionari, la presenza di fenomeni di razzismo o xenofobia.

VI Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-quater.1 D.Lgs.n.231/01)

L'all'Art.25-quater.1 del D.Lgs.n.231/2001 inserisce, tra i reati presupposto che concretano la responsabilità penale degli Enti e di No One Out, il reato di:
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile.

Il reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)⁸⁸ potrebbe astrattamente configurarsi laddove No One Out nell'ambito dell'implementazione dei propri progetti nei PVS dove tale pratica è diffusa, affidi a partener locali attività e risorse che vengono utilizzate totalmente o parzialmente per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

2. Protocolli preventivi

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte di No One Out le seguenti:

- Attività di selezione e assunzione del personale impiegato presso i progetti;
- Processo presentazione e gestione progetti nei PVS
- Processo di gestione delle risorse umane
- Salute e sicurezza anche per quanto concerne la corrette applicazione della legislazione locale nei PVS.

3. Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.

L'OdV, nell'ambito delle attività di verifica finalizzate alla prevenzione del reato di cui alla presente sezione promuove una serie di verifiche a campione anche mediante sopralluoghi presso la sede di No One Out e interviste ai responsabili di progetto operanti nei PVS.

⁸⁸ “ Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

VII Reati Ambientali (Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/0)

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile.

Sono fattispecie di reato che consistono nel provocare un inquinamento ambientale e partecipare ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

L'area considerata più a rischio per No One Out, in ordine alla commissione dei reati afferenti a questa categoria, è quella riguardante la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle proprie attività presso la sede, in quanto potrebbe costituire la circostanza in cui un apicale o un eterodiretto da No One Out non rispetti le procedure di gestione del trattamento dei rifiuti. Il reato di Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452-quaterdecies c.p. inserito da D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 in sostituzione dell'art.260 del D.Lgs.n.152/2006)⁸⁹, potrebbe configurarsi nel caso in cui No One Out, ceda abusivamente a soggetti non autorizzati una parte o la totalità dei propri rifiuti.

2. Protocolli preventivi adottati e Principi e regole di comportamento

Al fine di mitigare e prevenire la commissione dei reati ambientali, No One Out si è dotata di un sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, procedure e istruzioni operative interne emanate con apposite circolari strutturato in modo da garantire:

- a) La separazione dei compiti fra i soggetti che procedono all'attivazione e conduzione dei processi ritenuti sensibili in relazione alla famiglia dei reati in esame ed i soggetti che procedono allo svolgimento dei controlli previsti dalle procedure aziendali di riferimento. In particolare, il soggetto che provvede al conferimento dei rifiuti alla società di smaltimento non appartiene funzionalmente ai comparti che li producono;
- b) L'identificazione con formale conferimento da parte del Direttore, di un referente per la gestione del ciclo dei rifiuti che sovrintende e monitora le varie fasi del ciclo, dalla produzione fino allo smaltimento.
- c) La tracciabilità delle operazioni rilevanti all'interno dei processi sensibili, con garanzia della formalizzazione dei controlli effettuati;
- d) Controlli periodici prescritti dalle procedure di produzione descritte dal manuale qualità.
- e) Registrare i contratti e monitorarne le relative scadenze, compresi quelli concernenti il ciclo dei rifiuti;

3. Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.

L'OdV, al fine di verificare il rispetto del modello e delle procedure adottate da No One Out, analizza le segnalazioni di presunte violazioni eventualmente ricevute, soprattutto con specifico riferimento alla tenuta dei registri, della separazione dei compiti e al conferimento alla società di smaltimento dei rifiuti prodotti. In tal caso l'OdV effettuerà un'ulteriore verifica redigendo apposito verbale. Può inoltre effettuare controlli a campione con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale

⁸⁹ "Chunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."

Parte speciale

necessaria allo svolgimento delle verifiche.

VIII Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01), riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali (Art. 25-duodevicies del D.Lgs.n.231/01) e Contrabbando (diritti di confine) (Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01)

Relativamente ai delitti contro il patrimonio culturale, l'art. 25 septiesdecies e duodevicies del D.Lgs.n.231/01 inserisce la responsabilità penale di No One Out, per i reati di:

- Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

Relativamente al delitto di contrabbando l'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01 inserisce la responsabilità penale di No One Out, per i reati di:

- Testo unico della legge doganale-TULD e depenalizzazione (D.Lgs.n.15 gennaio 2016, n. 8)
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art.282)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art 283)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art.286)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art.287)
- Contrabbando nei depositi doganali (Art.288)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art.289)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art.290)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art.291)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292)
- Circostanze aggravanti (Art.295)
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Art.301 inserito dal D.Lgs. n.156 del 4 ottobre 2022)

1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo

sensibile.

Relativamente ai delitti contro il patrimonio culturale:

No One Out opera in paesi che detengono un ingente patrimonio culturale la cui protezione è spesso poco efficace e quindi esposto al contrabbando e all'esportazione senza preventiva autorizzazione.

A maggior rischio di commissione è:

Il reato di *Importazione illecita di beni culturali* (Art. 518-decies c.p.)⁹⁰ astrattamente si potrebbe configurare allorché un collaboratore o dipendente di No One Out importi da un paese ove è presente, un'opera d'arte senza preventiva autorizzazione delle autorità locali e senza denunciarne il possesso alle autorità italiane.

Relativamente ai delitti di contrabbando:

il reato previsto all' Art. 282 DPR n.43 23 gennaio 1973⁹¹ consiste nell'introdurre merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'Art. 16 del D.P.R.43. Astrattamente un dipendente o collaboratore di No One Out dal ritorno da una missione all'estero, potrebbe cercare di introdurre in violazione dell'articolo di cui sopra, merci o beni provenienti dall'estero.

Il reato previsto Art. 287 DPR n.43 23 gennaio 1973⁹² astrattamente potrebbe compiersi allorché un dipendente o collaboratore di No One Out, utilizzando agevolazioni doganali e fiscali nei paesi dove opera, non destina dolosamente le merci alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione, per esempio rivendendole sul mercato.

2. Protocolli preventivi

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte di No One Out le seguenti:

- Processo di approvvigionamento di beni e servizi e ciclo passivo
- Processo di gestione di valutazione dei fornitori
- Processo gestione contratti e adempimenti
- Processo presentazione e gestione progetti nei PVS
- Processo di gestione delle risorse umane

3. Principi e regole di comportamento e controlli dell'organismo di vigilanza.

L'OdV, nell'ambito delle attività di verifica finalizzate alla prevenzione del reato di cui alla presente sezione promuove una serie di verifiche a campione anche mediante sopralluoghi presso la sede di No One Out al fine di:

- Verificare che non siano stati importati beni culturali senza preventiva autorizzazione da

⁹⁰ " *Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.*"

⁹¹ È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando."

⁹² "È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."

Parte speciale

parte delle autorità del paese di provenienza.

- Vigilare attentamente affinché i beni lecitamente in possesso di No One Out siano costantemente vigilati e tenuti sotto controllo;
- Controllare che nessuna merce giunta in Italia e utilizzata da No One Out anche a scopo benefico, sia stata introdotta in violazione alla legge;
- Controllare che le merci e i beni inviate nei progetti a scopo umanitario, siano state effettivamente consegnate e utilizzate per lo scopo previsto dal progetto;
- Far rispettare il codice etico, il MOGC e le procedure afferenti la gestione del patrimonio.

Il personale e gli esponenti di No One Out devono:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di gestione del patrimonio culturale che sia condotto in maniera trasparente e documentabile;
- Assicurare che le merci destinate a scopi umanitarie siano effettivamente state consegnate e utilizzate dagli aventi diritto;
- Assicurare l'esistenza in No One Out di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

Parte speciale

SEZIONE L): ALTRI REATI A BASSA O NULLA POSSIBILITA' DI COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA NO ONE OUT.

Le seguenti categorie di reati vengono escluse dalla trattazione nel MOGC parte speciale in quanto si ritiene che la possibilità di commissione sia pressoché nulla considerata la tipologia di reati e l'attività svolta da No One Out.

1. Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12, L. n. 9/2013)

- Introduzione e funzione della responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva
- Criteri per la definizione della responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (Art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444-ter c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (Art.517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art 517- quater c.p.)

2. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del D.Lgs.n.231)

- Frode in competizioni sportive (Art.1 L.401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art.4 L.401/1989)

3. Reati finanziari o abusi di mercato (Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01)

- Abuso di informazioni privilegiate Art. 184 D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)
- Manipolazione del mercato (Art. 185 D.Lgs.n.58/199/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lg. n.107 del 10 agosto 2018)
- Manipolazione del mercato (Art.187-ter D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)
- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (Art.187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)
- Responsabilità dell'ente (Art.187-quinquies D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)

4. Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo (Art. 25-bis del

Parte speciale

D.Lgs.n.231/01)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.mod.D.lgs.n.125/2016)
- Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p. (mod.D.lgs.n.125/2016)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

=====

QUESTA È L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO